



# Assistente Sociale

---

La professione in Italia



Direttore:  
**Fiorella Cava**

Vicedirettore:  
**Franca Dente**

In redazione:  
**Franca Dente, Gloria Pieroni, Maria  
Cristina Odiard, Silvana Mordeglia,  
Isabella Mastropasqua, Gennaro  
Izzo**

Comitato scientifico:  
**Franca Dente, Gloria Pieroni, Maria  
Cristina Odiard, Silvana Mordeglia,  
Silvana Agosta, Maria Vittoria Casu,  
Ketti Griguolo, , Isabella  
Mastropasqua, Gennaro Izzo,**

**Angela Romano, Luisa Spisni,  
Silvana Tonon, Giuseppe Viani,  
Mirella Zambello.**

Sede:  
**Via del Viminale, 43, 00184  
ROMA RM**  
tel.: 065803425 - 065803465, fax:  
**065800300**

Sito internet:  
**<http://www.cnoas.it>**  
E-mail: **[info@cnoas.it](mailto:info@cnoas.it)**

Composizione grafica e stampa:  
**[www.occhiovivo.it](http://www.occhiovivo.it)**

Fotografia in copertina di:  
**Maurizio Abbate**



## SOMMARIO:

La scomparsa di Fiorella Cava:  
cordoglio da parte di tutta la comunità professionale degli assistenti  
sociali.....pag. 4

A Fiorella: un omaggio ... un ricordo  
*di Franca Dente, presidente del Consiglio Nazionale*..... pag. 5

In ricordo di nostra madre Fiorella Cava  
*di Serena, Romolo e Maria Cecilia Cerra* .....pag. 6

Welfare plurale: quale futuro per i servizi sociali e per i professionisti nei  
programmi dei candidati?  
*Incontro confronto politico-istituzionale  
a cura della Presidenza*..... pag. 10

Pacchetto sicurezza: l'Ordine degli Assistenti sociali esprime il proprio  
orientamento al governo.....pag. 17

Le linee programmatiche del Consiglio Nazionale e delle Commissioni consiliari  
per l'anno 2008.....pag. 22

Conferenza di servizi presso il Ministero della Funzione Pubblica  
*di Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale*.....pag. 31

Progetto Guinea: attività, esiti e...problemi della seconda missione.  
*di Silvana Tonon, Presidente della Commissione Formazione e responsabile del Consiglio  
Nazionale per il progetto* ..... pag. 34

Parliamo di Deontologia professionale  
*Insero speciale a cura della commissione Etica e Deontologia professionale  
(Luisa Spisni, presidente; Angela Romano, vicepresidente; Franca Dente; Gloria Pieroni).*  
*Contributi:*  
*Prof. Avv. Luigi Di Filippo, legale del Consiglio Nazionale;*  
*Prof. Pasquale Andria, presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza.* ..... pag. 39

Il servizio sociale dell'INAIL: una risorsa nel panorama del Welfare  
*a cura della Commissione Politiche del Lavoro  
(Silvana Agosta, presidente; Giuseppe Viani, vicepresidente; Silvana Mordegli; Maria  
Cristina Odiard)*  
*Contributi:*



---

*Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale;*  
*Maria Zanetti, assistente sociale INAIL;*  
*Angela Verrillo, assistente sociale INAIL* .....pag. 73

Il consulente legale: rassegna di pareri.

1) Legge 08.11.2000 n. 328: “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Esternalizzazione servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari.

Parere circa i presupposti giuridici.

2) Legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) – art. 3 comma 76

Parere

3) Diploma di assistente sociale e diploma universitario in servizio sociale.

Equipollenza al diploma di laurea di primo livello.

Parere ..... pag. 89

Incontro al Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità

*di Luisa Spisni, presidente Commissione Etica e deontologia professionale* ..... pag. 97

“SS x SS” – progetto “Il servizio sociale per il Sud Sudan”

*di Enrico Capo, EISS* ..... pag. 99

Incontro con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

*di Isabella Mastropasqua, Presidente della Commissione Ricerca*.....pag. 101



---

*CORDOGLIO DA PARTE DI TUTTA LA COMUNITÀ PROFESSIONALE  
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI.*

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali annuncia con profondo cordoglio e sincera commozione la perdita della Presidente Fiorella Cava avvenuta oggi in Napoli.

Già segretario nazionale del Sindacato Unitario Nazionale degli Assistenti Sociali, ha impresso con le sue qualità e la sua forza il processo evolutivo della professione e dei suoi valori.

Nata a Venafro (IS) nel 1943 da una famiglia di origine calabrese, ha sviluppato il suo impegno professionale e civile nella terra di Napoli e a livello nazionale.

A noi che abbiamo avuto il privilegio di lavorare al suo fianco conoscendo e apprezzando il valore della sua intelligenza e la sua tenacia rimane il dolore della prematura scomparsa e l'impegno a fare del suo ricordo modello di totale spirito di servizio.

Alla famiglia un sentito cordoglio in questo doloroso momento.

Roma, 2 aprile 2008





---

## A FIORELLA: UN OMAGGIO ... UN RICORDO

di Franca Dente, presidente del Consiglio Nazionale

Aprire questo numero del nostro organo di informazione con una notizia di così alto impatto emotivo è il compito più gravoso che mi sia capitato e che, per nessuna ragione al mondo, avrei immaginato di dover assolvere.

L'obbligo istituzionale che mi compete non mi esime dal fatto di voler intrecciare aspetti formali ad aspetti informali, interpersonali, emozionali.

La prematura perdita della nostra Presidente, Fiorella Cava, è stata da me vissuta come un "tradimento" ad un progetto condiviso, avviato e poi interrotto, la cui forza veniva determinata dall'insieme di due identità, apparentemente diverse, ma così simili.

Per molti anni ci siamo confrontate su tavoli diversi, perché appartenenti a organizzazioni differenti, ma con una radice comune, in alcuni momenti anche con opinioni diversificate, rispetto alle azioni e strategie da intraprendere, ma con un unico forte obiettivo: "la promozione della professione", professione in cui abbiamo profondamente creduto, investendo energie e tempo e di cui ci siamo trovate a dividere, e condividere, le posizioni più alte della gerarchia (se così si può dire).

Troppo breve è stato il tempo che abbiamo condiviso per le aspettative che ci eravamo date, ma il fermento e il vigore che ci nutriva faceva trasparire un ribollire di energie e di idee. Forte e commosso è il ringraziamento mio personale e di tutto l'Ordine degli assistenti sociali a Fiorella.

Ma, la grande sintonia di intenti e la vicinanza umana che ha contrassegnato il nostro percorso, soprattutto in questi ultimi due anni, mi spingono, assolto il compito istituzionale e spogliandomi da ogni formalismo, a sentire il bisogno di parlare a Fiorella, anche a nome di tutti coloro che l'hanno conosciuta e stimata: "In questi lunghi mesi della tua assenza, forte è stata la tua *presenza*, con fermezze dicevi "ci sono" e io ti ho aspettata con ansia, cercando di assolvere al meglio tutti gli impegni e cercando di non farti pesare il carico.

Forse non ho voluto vedere sino in fondo lo stato delle cose, rimanendo spiazzata alla notizia della tua morte, e il mio disorientamento è stato fortemente sentito e condiviso dall'intero Consiglio.

Sul piano istituzionale, il Consiglio Nazionale colpito dalla tua prematura perdita, ti ringrazia per l'impegno e la forza profusa nel lavoro quotidiano di costruzione di occasioni e eventi che portassero al rilancio della professione e della sua immagine.

La professione deve la sua evoluzione e affermazione all'impegno e all'intelligenza di persone come te.

La nuova sede dell'Ordine che hai fortemente voluto e che non sei riuscita a vedere completata, porterà il tuo nome e sarà il segno della tua presenza".



---

*Il 1 aprile 2008 è scomparsa la Presidente del Consiglio Nazionale Fiorella Cava.  
Il Consiglio Nazionale intende ricordarla su queste pagine, condividendo con tutta la comunità  
professionale il ricordo dei figli Serena, Romolo e Maria Cecilia.*



### **In ricordo di nostra madre Fiorella Cava**

Se penso a mia madre mi viene in mente l'immagine di lei che rincasa: tre energici suoni di campanello, tailleur da lavoro, sorridente, la borsa straripante di documenti da un lato, nell'altra mano una busta colma della spesa.



---

Non c'è alcuna immagine che possa riassumere in maniera più sintetica e significativa i tratti della sua personalità e le costanti della sua vita. Perché per me non c'è stata nessun'altra donna madre e lavoratrice, capace come lei di dedicarsi al 100% al lavoro e alla famiglia.

Il 2 Aprile scorso, il giorno in cui si sono svolti i suoi funerali, in chiesa, c'erano tanti colleghi di lavoro che hanno sentito il bisogno ed il desiderio di esprimere, di fronte alla numerosa folla di parenti e amici presenti per l'ultimo omaggio, il loro cordoglio per la grave perdita e la loro riconoscenza, il loro affetto e il loro rispetto per il lavoro svolto da mia madre Fiorella e per la strada, non priva di ostacoli, percorsa insieme a lei e con il suo appoggio.

I discorsi pronunciati in sua memoria hanno toccato il cuore di noi figli e sicuramente anche quello di tutti i presenti. A nome anche dei miei fratelli Romolo e Maria Cecilia colgo l'occasione per dire ancora una volta grazie di aver parlato di nostra madre, di aver dato così la possibilità anche ad amici e familiari di conoscere il segno profondo che il suo impegno lavorativo ha lasciato nel complesso mondo del lavoro sociale in Italia. Un ringraziamento particolare va alla Vice Presidente che ha voluto rendere un ulteriore omaggio a mia madre creando questo spazio nel periodico per il ricordo da parte di noi figli.

Molti dei colleghi che hanno parlato in chiesa hanno nominato l'importanza che per nostra madre aveva la sua famiglia ed i suoi figli. Così come noi figli dobbiamo purtroppo affermare di conoscere soltanto una minima parte di ciò che nostra madre ha operato nel campo del lavoro sociale, così credo che i colleghi abbiano potuto captare solo una parte altrettanto piccola della sua dedizione a noi e a tutta la sua famiglia.

Non l'abbiamo vista mai come "donna in carriera". Per noi è sempre stata solo: mamma. Certo, sapevamo che nel suo lavoro era molto presente ed attiva, che il suo impegno era maggiore di quello di altri, anche per le cariche rappresentative che nel campo della professione ha ricoperto sino all'ultimo giorno. Spesso siamo stati testimoni - nostro malgrado - di animate conversazioni telefoniche con colleghi. Avevamo l'impressione che il suo telefonino squillasse costantemente, lo temevamo quasi, perché lei non si sottraeva mai dal rispondere, a qualunque ora ed in ogni situazione. Quelle telefonate infinite si sentivano in qualsiasi angolo della casa e del giardino, parlare sottovoce non le si addiceva: risoluta com'era doveva esporre i suoi argomenti a "tambur battente"!

Nonostante ciò ci ha trasmesso sempre la certezza di essere sempre presente, disponibile e che, se avessimo avuto bisogno di lei, lei ci sarebbe stata. Anzi, ci sarebbe stata ancor prima che noi ne avvertissimo il bisogno!



Mai una volta che abbia disdetto un pranzo domenicale in famiglia per un impegno di lavoro imminente, mai una volta che non si sia fatta in quattro per far trovare agli ospiti una casa accogliente, una tavola perfetta e squisiti manicaretti. Mai una ricorrenza o festività durante la quale non si sia preoccupata di coloro che in quel momento non stavano bene come noi ed avevano bisogno di appoggio o, semplicemente, di non star soli.

Non soltanto nelle occasioni di incontro dimostrava la sua concreta presenza e faceva sentire la sua dedizione, era soprattutto nelle situazioni di necessità che sentivamo di avere una mamma a fianco e sapevamo che sarebbe stata disposta a tutto pur di sostenerci ed appoggiarci. Sempre con un sorriso sulle labbra, sempre con quel suo tipico buonumore ed ottimismo, con cui riusciva a creare un'atmosfera di allegria e, a seconda della situazione, a consolare, a supportare, a reagire.

Se vado indietro nel tempo con il pensiero, la vedo ancora alla guida del nostro vecchio maggiolino azzurro, con noi tre ancora bambini sul sedile posteriore, dirigersi verso Villaricca, un paesino della provincia di Napoli, dove lavorava in un centro per bambini portatori di handicap. Quante volte giocavamo con quei bimbi mentre mamma era lì a svolgere il suo lavoro in ufficio...

Poi il lavoro nella U.S.L. 39 di Soccavo a Napoli: in quel periodo ha incontrato cari colleghi che per tanto tempo sono per così dire entrati a far parte della famiglia. Nel 1990 l'incarico sindacale, la fondazione del S.U.N.A.S., un progetto per la professione in cui ha dato a piene mani il suo contributo per far raggiungere tappe fondamentali alla comunità degli assistenti sociali. Anche durante il lavoro nel S.U.N.A.S. sono nate amicizie che hanno gettato radici profonde. Il 14 dicembre 2006, l'elezione a Presidente del CNOAS aveva coronato un percorso ricco di riconoscimenti al suo lavoro e al suo impegno costante lungo l'arco della sua vita. Aveva ancora tanti progetti importanti, personali e lavorativi, e un'inesauribile energia per realizzarli... Le stavano a cuore il benessere dei cittadini, le condizioni degli anziani, i diritti della persona, principi per i quali si batteva anche a livello internazionale.

Il destino l'ha interrotta bruscamente.

Uno dei suoi ultimi desideri, la cui realizzazione le stava così a cuore da farle superare a volte, così ci sembrava, addirittura i limiti imposti dalla malattia, era il completamento della nuova sede del CNOAS. Assieme ai Consiglieri aveva curato i dettagli più importanti, dalla scelta della zona, ai collegamenti stradali, al contratto, alla disposizione delle stanze, alla ristrutturazione sin nei minimi dettagli, agli arredi ed impianti tecnici.



---

Di tutto si è occupata con grande slancio, convinta che il prestigio della professione si debba rispecchiare anche all'esterno, convinta che una sede prestigiosa avrebbe contribuito ad evidenziare un pezzo di storia del lavoro sociale e della professione .

La cerimonia dell'inaugurazione non potrà purtroppo vederla presente. Sento di dover già esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti al Consiglio e alla Vice Presidente per la espressa volontà di voler apporre visibilmente il suo nome, come segno tangibile di affetto e di riconoscimento da parte dei colleghi, perché è stato proprio questo affetto che le ha dato la forza di riuscire ad accettare l'idea, seppure soltanto negli ultimi tempi, di non poter raggiungere quello splendido giorno.

Con la sua vitalità, solarità, forza, e la sua incredibile voglia di vivere, di fare, di progettare, di reagire anche negli ultimi estremamente difficili mesi di vita, ha saputo affrontare il suo destino a testa alta senza avere neanche un momento di sconforto, ma soprattutto con il suo esempio di integrità e non ultimo il suo meraviglioso sorriso, lascia a tutti noi una grande eredità umana ed insegnamento di vita che ci arricchisce.

**Serena, Romolo e Maria Cecilia Cerra**



## WELFARE PLURALE: QUALE FUTURO PER I SERVIZI SOCIALI E PER I PROFESSIONISTI NEI PROGRAMMI DEI CANDIDATI?

*Incontro confronto politico-istituzionale*

*Roma, 28 marzo 2008*

### Documento finale

Il 28 marzo scorso si è tenuto presso l'Hotel Massimo D'Azeglio l'incontro-confronto con i rappresentanti dei diversi schieramenti politici promosso dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali sul decalogo di richieste che ha accompagnato l'invito.

L'incontro che ha visto la presenza delle maggiori rappresentanze della professione di assistente sociale (ordini regionali, associazioni, centri studio, rappresentanti del Ministero della Solidarietà), è stato condotto dalla giornalista Anna Scalfati, che ha raccolto le posizioni politiche dell'Ordine attraverso l'intervento della vicepresidente Franca Dente e le esigenze della base professionale, rilanciando le aspettative e le ragioni delle richieste ai politici presenti.

Si è registrata la presenza dei Ministri P. Ferrero e di R. Bindi e l'assenza di rappresentanti politici degli schieramenti di centro-destra.

Il dibattito è stato intenso e le preoccupazioni maggiormente evidenziate sono state in particolare riferite:

- alla perdurante assenza dei livelli essenziali di assistenza rispetto invece ai nuovi LEA della Sanità, che non ha consentito un riequilibrio tra le varie regioni i cui divari si sono oggi fortemente aggravati. La loro urgente definizione aiuterebbe a rendere realmente esigibili i diritti sociali;
- all'incremento delle difficoltà delle famiglie ancora oggi lasciate da sole nella loro funzione educativa e nel loro lavoro quotidiano di cura nei confronti dei figli, degli anziani, dei disabili, dei disagiati mentali ecc;
- al mancato rafforzamento e potenziamento dei servizi pubblici nella loro responsabilità di tutori dei diritti e di promotori di benessere dei cittadini, soprattutto dei più fragili, e nella loro funzione di affiancamento e accompagnamento personalizzato verso le famiglie e le persone in difficoltà, contribuendo a stemperare tensioni e conflittualità prima che sfocino in aggressività; alla persistente fragilità delle professioni sociali, in particolare dell'assistente sociale, che in seguito alla Legge 328/00 (art.12 e 22) doveva divenire il fulcro centrale del sistema integrato, che invece



---

ha subito i ritardi nella sua legittimazione all'interno delle strutture pubbliche sociali e socio-sanitarie, perpetuando la discriminazione, sia come ambito (sociale rispetto al sanitario, all'economico ecc), che come genere (professione prevalentemente al femminile).

Si è aggravata la condizione socio - economica del nostro paese, alimentando un terreno in cui prendono il sopravvento il disagio, la violenza, la sopraffazione, la criminalità, l'insicurezza sociale con una prospettiva che la perdurante lentezza del sistema politico-istituzionale nell'intervenire strutturalmente sulle problematicità, non può che fare aumentare la crisi del sistema di sicurezza sociale.

Le osservazioni espresse sulle politiche sociali in Italia sono state condivise e, in alcuni casi accentuate, dai politici presenti. Si è chiaramente constatato che non è ancora forte nelle scelte politiche di oggi la volontà di investire sul sociale e sulla crescita del sistema di sicurezza sociale, promuovendo invece la teoria di libero mercato che ha già dimostrato la sua inefficienza rispetto alla riduzione della povertà, al mancato raggiungimento di obiettivi di equità, di redistribuzione di risorse e opportunità.

La esternalizzazione *selvaggia* dei servizi, anche quelli considerati essenziali, sono una chiara elusione della responsabilità dell'ente pubblico dai suoi compiti primari di tutela e promozione del cittadino. A questo si aggiunge la forte incidenza di forme di precariato dei professionisti assistenti sociali, che non garantiscono continuità assistenziale e relazioni significative di aiuto.

Il Pubblico deve essere garante dei diritti sociali, collegando la responsabilità dei diritti di cittadinanza a quella della costruzione e mantenimento dei legami sociali egregiamente svolto dal volontariato, dall'associazionismo ecc...

Si rende opportuno solidificare un Ministero del Welfare, con un Dipartimento dei servizi sociali e socio sanitari, che si mantenga tale nel tempo e che costruisca la sua fisionomia.

E' necessario, altresì, avere un Bilancio sociale del Paese autorevole alla pari di quello economico, sanitario ecc..., evitando polverizzazioni e rafforzare le professioni sociali.

Si è anche affrontato il tema delle professioni ordinate la cui posizione all'interno degli schieramenti non è chiara; il mandato sociale dell'assistente sociale deriva dall'art.38 della Costituzione, pertanto l'Ordine professionale risponde al principio di tutela dell'interesse collettivo; ha una forte valenza etico-



deontologica e si impegna a promuovere la qualità professionale dei suoi iscritti a tutela del cittadino/utente.

La conclusione dell'incontro ha visto l'esplicito sostegno, dei 10 punti di richiesta predisposti dal CNOAS, da parte degli interlocutori politici presenti e l'amara constatazione finale di non aver potuto discutere di tali argomenti in par condicio con l'altra parte della coalizione.

L'assemblea dei presenti decide di inviare ai politici, invitati ma non intervenuti, la sintesi della giornata e il re-inoltro delle richieste della professione.







## **Richiesta agli schieramenti politici in previsione delle elezioni politiche 2008**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali chiede con forza, agli schieramenti politici che si accingono a proporsi alla guida del Paese, che all'interno dei loro programmi le politiche sociali e socio-sanitarie diventino finalmente fulcro centrale dei programmi di governo.

Gli assistenti sociali, chiamati ad assumere un mandato sociale legato ai bisogni primari dei cittadini e delle persone, sostengono che le politiche sociali da tempo aspettano di ricevere l'impulso adeguato per la costruzioni di sistemi di protezione e di sicurezza sociale che costituiscono la base dello sviluppo e della coesione sociale.

L'attuale contesto di complessità sociale, di apertura dei mercati e delle frontiere ha aumentato il livello di malessere che ha assunto forma di squilibri, incertezze, crisi delle istituzioni, crisi valoriali, aumento della domanda di protezione.

In Italia le prospettive e aspettative suscitate dalla 328/00, punto di svolta per le politiche sociali, hanno ricevuto una forte battuta di arresto anche a seguito del processo di devoluzione, della mancata definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle professioni sociali, della carenza di risorse a fronte di una accresciuta e diversificata domanda sociale.

Gli squilibri tra regioni nel frattempo si sono accentuati aumentando le differenze tra ambiti territoriali diversi, l'inequità tra cittadini; i governi locali non sempre sono stati promotori di benessere dei loro cittadini.

La sensibilità e le forme di democrazia decisionale attivate sono sicuramente elementi che stanno a monte di una politica efficace in cui la comunità diventa soggetto attivo e protagonista delle scelte che la riguardano.

Gli ultimi anni di governo hanno visto interventi di tipo economico/fiscale (come bonus bebè, ...) distribuiti a pioggia che hanno il loro valore perché alleviano il peso economico delle famiglie, ma lasciano ancora sole le famiglie e le persone nelle loro tensioni e difficoltà quotidiane che invece hanno bisogno di essere accolte, affiancate, sostenute, accompagnate.

La crisi dei servizi sociali e socio-sanitari legata alla carenza delle risorse, investimenti e degli strumenti operativi necessari ad intervenire in maniera efficace e sostenibile necessita di essere affrontata con impegno.



Analogamente a quanto richiesto nelle precedenti elezioni chiediamo:

- pari dignità delle politiche sociali con quelle economiche e sanitarie, quale leva di investimento, sviluppo e coesione sociale; costituzione del dipartimento di servizio sociale;
- sostenibilità del sistema di servizi e interventi sociali nell'ottica della prevenzione, della domiciliarità, della appropriatezza delle risposte, della valorizzazione del capitale sociale e della valutazione di impatto;
- riponderazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, anche su presupposti di fiscalità generale e della sua utilizzazione con equilibrio tra trasferimenti monetari e programmi di tutela di bambini, giovani e famiglie e servizi locali di sostegno;
- definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza quale soglia omogenea di diritti esigibili e contrasto a squilibri tra territori e a condizioni discriminatorie;
- potenziamento della continuità assistenziale ospedale-territorio, favorendo processi culturali di lavoro integrato tra professioni, servizi sociali territoriali e servizi giudiziari con il privato sociale e con il volontariato, complementare e non sostitutivo;
- riforma delle professioni regolamentate, rimarcando l'esigenza di salvaguardare la peculiarità dei servizi e delle professioni di aiuto dalla direttiva di liberalizzazione del mercato;
- previsione di un programma nazionale di formazione continua sociale (ECS);
- consolidamento in ambito accademico della disciplina di servizio sociale con autonomo raggruppamento scientifico-disciplinare e sviluppo della ricerca;
- valorizzazione della professione di assistente sociale nelle politiche sociali, nei modelli organizzativi, nei contratti di lavoro anche attraverso specifiche direttive per adeguati riconoscimenti del profilo e dell'area della dirigenza sociale;
- formulazione di un testo unico aggiornato sulla normativa concernente la professione.

Roma, 20 febbraio 2008

Il Vicepresidente  
Franca Dente



Nel corso della seduta del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, svoltasi in data 16 maggio 2008, si è proceduto alla elezione delle cariche di Presidente e Vicepresidente.

L'Ufficio di Presidenza risulta così composto:

Presidente	<b>Franca Dente</b>
Vice Presidente	<b>Gloria Pieroni</b>
Segretario	<b>Maria Cristina Odiard</b>
Tesoriere	<b>Silvana Mordegli</b>

Il Consiglio Nazionale è in attesa di ricevere disposizioni dal Ministero della Giustizia per l'attivazione delle procedure per l'elezione suppletiva del quindicesimo consigliere.



---

*PACCHETTO SICUREZZA: L'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI  
ESPRIME IL PROPRIO ORIENTAMENTO AL GOVERNO.*

Roma, 6 giugno 2008

Al Sig. Ministro del Lavoro, Salute  
e Politiche sociali  
On. Maurizio Sacconi

Al Sig. Ministro dell'Interno  
On. Roberto Maroni

Al Sig. Ministro per le Politiche Giovanili  
On. Giorgia Meloni

Al Sig. Ministro per le Pari Opportunità  
On. Mara Carfagna

Al Sig. Sottosegretario di Stato  
al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali  
On. Francesca Martini

Al Sig. Sottosegretario di Stato  
al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali  
Prof. Ferruccio Fazio

Al Sig. Sottosegretario di Stato  
al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali  
On. Pasquale Viespoli

Al Sig. Sottosegretario di Stato  
al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali  
On. Eugenia Maria Roccella

Al Sig. Sottosegretario di Stato  
alle Politiche per la Famiglia  
On. Carlo Giovanardi

LORO SEDI

Oggetto: nuovi orientamenti in tema di sicurezza.



Con il presente documento, questo Ordine professionale intende rappresentare la preoccupazione degli assistenti sociali italiani per gli scenari che sembrano aprirsi con gli attuali orientamenti sul tema della sicurezza, così come emersi dal dibattito politico e tradottisi recentemente in alcuni provvedimenti normativi.

La delicatezza e la complessità delle questioni inerenti la sicurezza dei percorsi esistenziali delle persone e delle loro comunità di vita, contrasta con quella che sembra essere la attuale tendenza a semplificare fenomeni e dinamiche sociali complesse che, invece, richiederebbero una prospettiva esplicativa più ampia e articolata.

E' in questo senso che ci sembra importante far sentire, su tali tematiche, la voce di una professione, quella di assistente sociale, che ha sempre operato per contribuire alla affermazione dei diritti di cittadinanza e alla realizzazione di una maggiore "sicurezza" di vita per i cittadini.

## **I cambiamenti sociali avvenuti**

E' certamente evidente il cambiamento oggi avvenuto nel Paese, a causa dell'allarme sociale prodotto da fenomeni di varia natura. E' esperienza comune, infatti, il processo di trasformazione delle nostre comunità di vita che sono state, in questi ultimi anni, interessate in tutti gli aspetti dell'esistenza delle persone da estesi mutamenti, in parte connessi anche ai fenomeni correlati alla cosiddetta globalizzazione, che ha rotto le preesistenti strutture di solidarietà e che rischia di entrare in crisi drammatica se non riesce a tutelare le fasce più deboli, e all'aumentata complessità delle dinamiche sociali. Il senso di insicurezza riferito al proprio contesto di vita si è largamente diffuso, ma a creare tale clima concorrono fattori diversi, non sempre e non solo legati alla reale evoluzione del numero dei reati. Fra questi fattori, un ruolo rilevante riveste il fatto che, molto spesso, eventi di forte impatto emotivo, accompagnati da un'ampia attenzione mediatica, contribuiscono a creare un sentimento di ansia che può trasformarsi anche nella paura dello "straniero". Tali sentimenti contribuiscono ad accrescere atteggiamenti che si traducono spesso, soprattutto nelle grandi città, nella cosiddetta "tolleranza zero" e in una giustizia sommaria e autogestita, con il forte rischio di scaricare le tensioni sociali, trasformando un'etnia in capro espiatorio.

## **La molteplici cause dell'insicurezza**

Il senso di insicurezza non nasce solo dall'aumento reale o percepito della criminalità, ma anche dalla sensazione di essere indifesi nei confronti di fenomeni



quali l'impoverimento, la precarietà abitativa e del lavoro. La vulnerabilità e la precarietà hanno radici più profonde e ricadute più concrete nella vita delle persone, ricadute che sono sotto gli occhi di tutti coloro che vogliono mantenere la riflessione su un piano che non sia puramente strumentale a logiche di parte. E' in particolare sotto gli occhi dei giovani che non possono avere certezze di un lavoro, di formare una famiglia, di costruirsi un futuro. E' sotto gli occhi degli anziani che vedono segnata l'ultima parte della loro vita da solitudine, difficoltà economiche e da una idea di cura e assistenza che richiede un costo economico, oltre che affettivo, molto al di sopra delle loro possibilità. E' sotto gli occhi dei minori che vedono sgretolare le loro famiglie e le loro certezze senza poter ricevere il dovuto sostegno psicologico, sociale e istituzionale, minori frequentemente oggetto di strumentalizzazioni e di violenze da parte dei loro stessi familiari. E' sotto gli occhi di adulti lasciati soli nella loro funzione educativa e di cura nei confronti dei bambini, degli anziani, delle persone con disabilità fisica e psichica.

Ci sembra emblematico, riguardo a ciò, quanto ha evidenziato il rapporto annuale Istat, presentato alcuni giorni fa, nel quale si delinea un paese che sta attraversando una fase di grande difficoltà, un paese che negli ultimi anni si è impoverito, nel quale le famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese, a far fronte a spese impreviste, a coprire le rate di mutui che sono aumentate in modo esponenziale, con un incremento del senso di incertezza generale. I nuovi poveri sono pensionati che vivono con meno di 600 euro al mese, persone che hanno un lavoro ma che è sempre più spesso precario: secondo l'Istat sono più di due milioni e mezzo gli italiani che faticano a mangiare, sette milioni quelli che vivono sotto la soglia di povertà.

## **Il ruolo degli assistenti sociali nell'implementazione di politiche sociali solidali**

L'esperienza maturata nei servizi sociosanitari dei comuni, delle asl, negli ospedali, nel ministero della giustizia adulti e minori, nelle prefetture dai 37.000 assistenti sociali italiani, consente loro di dire che è in questo quadro che vanno lette le vere e articolate cause dell'aumentato senso collettivo di insicurezza.

Garantire sicurezza e tranquillità, significa in primo luogo assicurare una vita dignitosa alle persone e, in particolare, a quelle che si trovano in condizioni più svantaggiate. Significa proporsi come obiettivo prioritario una maggiore equità, solidarietà e giustizia sociale.



Garantire sicurezza significa offrire agli stranieri che vivono in Italia, lavorando e rispettando le nostre leggi, sempre più strumenti di integrazione. Significa chiedere loro di sottostare ai doveri che connotano la regole di convivenza del nostro paese, ma anche riconoscere loro parità di diritti. Significa, quindi, investire nelle politiche sociali e nei sistemi di protezione sociale e di prevenzione, per mantenere una tutela pubblica dei diritti sociali: alla salute, all'istruzione, al lavoro, alla casa, all'assistenza sociale.

La mancanza o l'insufficienza di adeguate politiche e interventi nel campo sociale, la perdurante assenza dei livelli essenziali di assistenza da garantire su tutto il territorio nazionale che attenui gli squilibri tra regioni e la sperequazioni tra cittadini, il depauperamento subito in questi ultimi anni dai servizi pubblici, privati di risorse finanziarie, umane e strumentali, l'incremento dell'esternalizzazione e privatizzazione dei servizi, senza i necessari sistemi di monitoraggio e valutazione, la diffusa condizione di precarietà dei professionisti che non garantisce continuità delle prestazioni, vanno a colpire le fasce di popolazione più svantaggiate, in un momento in cui l'area del disagio si è estesa anche a persone e famiglie del ceto medio.

E' soprattutto questo che contribuisce a rendere più incerte le prospettive di vita delle persone, aumentando la loro vulnerabilità rispetto a eventi imprevisi a cui non si è più in grado di far fronte da soli, e a cui sempre meno i servizi e gli operatori sociali possono offrire sostegno concreto.

### **Sicurezza e immigrazione: il punto di vista del servizio sociale**

Gli assistenti sociali hanno sempre operato per il riconoscimento e la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale, per il rispetto dei diritti e della dignità di tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione economica, sociale, familiare, dal loro orientamento sessuale, dalla loro etnia, cultura, religione.

E' questo bagaglio valoriale ed esperienziale che ci consente di dire che, favorire con politiche e interventi strutturali l'integrazione degli stranieri in Italia, significa contribuire alla sicurezza. Sostenere quanti, arrivati nel nostro paese spesso per sfuggire alla fame, alla miseria e alla guerra, a regolarizzare la loro posizione con un lavoro, con un'abitazione dignitosa, con il ricongiungimento familiare, con l'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, è la strada maestra che conduce al rispetto delle regole di convivenza e di legalità. Al riguardo un dato significativo è che l'aumento dei reati commessi da stranieri è dovuto, soprattutto, alla componente irregolare: sono le persone prive di permesso di soggiorno la maggioranza del totale degli stranieri denunciati.



Molti sono gli ostacoli ma, in particolare sul fronte dell'abitazione, la maggiore criticità ci sembra derivare dai mancati controlli sugli affitti (uno studio dell'Eurispes di pochi mesi fa, evidenziava che agli stranieri si applica un canone del 10%-20% più caro di quello pagato dagli italiani) e, soprattutto, dall'esiguità del patrimonio di edilizia pubblica che, nel corso degli ultimi due decenni, si è ulteriormente ridotto (l'Italia ha solo il 4% di alloggi popolari, contro il 20% della Francia). Tale carenza, congiuntamente al generale impoverimento di fasce sempre più estese di popolazione, si sta traducendo in una vera e propria “guerra fra poveri”, con cittadini italiani che si sentono privati del diritto alla casa e ai servizi dagli immigrati.

Alla luce di tutto questo, ci sembra doveroso evidenziare anche una prima complessiva valutazione sulle misure legislative inerenti la sicurezza. Infatti, il cosiddetto pacchetto sicurezza, sembra orientato alla creazione di un “diritto della disuguaglianza”, così come paventato da insigni studiosi e giuristi, soprattutto in relazione all'inserimento nel nostro codice penale del reato di immigrazione clandestina. Tale orientamento mal si concilia con quanto stabilisce la Costituzione in materia di uguaglianza e appare in contrasto anche con la sentenza della Corte Costituzionale (n° 22/2007) che sancisce l'illegittimità di provvedimenti che, prescindendo da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili, introducano sanzioni penali tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi di uguaglianza e proporzionalità. A ciò va aggiunto che, se dobbiamo esigere il rispetto delle leggi, questo deve avvenire sulla base del riconoscimento della dignità e uguaglianza delle persone e della parità di trattamento, con riferimento alla responsabilità personale.

E' all'esigenza di una reale sicurezza e qualità di vita che, prioritariamente, sono chiamati a rispondere e a farsi garanti la politica e gli organi di governo che i cittadini hanno eletto per rispondere ai loro concreti bisogni.

Il Presidente  
Franca Dente



---

## LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ANNO 2008

Le scelte politiche che il Consiglio Nazionale intende adottare nel prossimo anno 2008 vanno nella direzione di una maggiore presenza e incisività della professione in ambiti culturali, sociali e legislativi, cioè far sentire di più la sua voce di esperto sulle problematiche sociali le più svariate, di minori investimenti sulla difesa e tutela pura della professione e un incremento di azioni più proiettate verso la qualità delle prestazioni e degli interventi.

Le linee programmatiche individuate hanno ricaduta operativa nelle varie commissioni e richiedono, spesso, una metodologia di connessione e di trasversalità tra i diversi ambiti.

L'Ufficio di Presidenza, unitamente ai Presidenti delle Commissioni, individuerà momenti di programmazione periodica per la calendarizzazione delle iniziative da adottare per l'attuazione del programma annuale, valutandone la **sostenibilità e fattibilità**.

Si conferma la volontà di collaborazione e confronto con gli organismi della professione CROAS, ASSNAS, AIDOSS, SUNAS, SOSTOSS.

Ritornano di grande importanza i tre temi rimasti inevasi dalla precedente programmazione 2006/07:

- **P'accreditamento della professione**
- **P'individuazione degli standard di qualità**
- **la carta della professione**

Ai temi indicati va ad aggiungersi la Valutazione del sociale.

Tali tematiche rientrano nell'area della promozione della professione e della sua immagine.

### **Aree di promozione della professione e della sua immagine**

#### **Sub-aree**

##### ***Formazione***

- Monitoraggio dell'attuazione della riforma universitaria e delle nuove classi;
- azioni di rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione del nuovo percorso formativo;
- azioni di pressione per la revisione del DPR 328/01 relativamente agli esami di stato;
- mantenimento rapporti di confronto e collaborazione con le università e con i Presidenti dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale;
- promozione della formazione continua, supervisione.



## ***Tutela***

- Sviluppo area della dirigenza e del modello organizzativo;
- precarietà;
- rilancio tariffario;
- promozione della tutela dei rischi della professione;
- forme di prevenzione burn-out;
- riordino della normativa della professione e rafforzamento delle azioni per il recepimento nei vari contesti operativi/contrattuali dei titoli accademici e delle equipollenze;
- ricerca sullo stato della professione;
- diffusione aspetti etici e deontologici, avvio revisione Codice Deontologico.

## ***Immagine***

- Dare ampio spazio alla diffusione e alla pubblicazione delle buone prassi attraverso vari mezzi: pubblicazioni, sito, iniziative seminariali;
- promozione dell'autoformazione interna alla formazione;
- mantenere e ampliare le collaborazioni attivate con ANCI, CARD, ISTISS, FEDERSERD, MAGGIOLI, Associazione di geriatria, ISSP;
- presenza in eventi pubblici di grande portata;
- promuovere collegamenti con i mass media.

## **Area Politiche sociali**

### **Sub-aree**

#### ***Nazionale***

- Partecipazione attiva all'interno di commissioni, gruppi di lavoro, osservatori (infanzia e adolescenza ecc, famiglia ) dei Ministeri;
- azioni propositive e di intervento su tematiche sociali in ambito legislativo e socio-culturale con particolare definizione dei LEP;
- mantenimento rapporti con la Funzione Pubblica, Ministero della Solidarietà Sociale, Salute, Rapporto Stato Regione ecc.;
- Azione di sensibilizzazione su tematiche sociali in collaborazione con altri organismi: UNICEF.

#### ***Europea***

- Partecipazione reti sociale europee;



- rapporti con gli organismi europei IFSW, EASSW.

### ***Internazionale***

- Cooperazione internazionale.

### **Area Organizzativo- gestionale**

#### **Sub-aree**

##### ***Interna***

- Organizzazione della nuova sede;
- riorganizzazione archivio;
- riorganizzazione personale;
- assunzione di una unità operativa a part-time.

##### ***Esterna/interna***

- Servizi in favore dei CROAS;
- riorganizzazione sistemi di comunicazione;
- mantenimento rapporti di stretta collaborazione con i CROAS;
- calendarizzazione incontri monotematici con i CROAS.



### ***Commissione Etica e Deontologia Professionale***

- a) Revisione del Codice deontologico e sua emanazione attraverso un sinergico lavoro di armonizzazione degli input che arriveranno dagli Ordini Regionali.
- b) Iniziative volte alla sempre maggiore conoscenza del Codice deontologico quale riferimento fondamentale e basilare per l'intera comunità professionale.
- c) Iniziativa promozionale (presumibilmente nei primi mesi dell'anno 2009) finalizzata a presentare e valorizzare il testo revisionato del Codice deontologico.
- d) Armonizzazione iniziative regionali riguardanti l'etica e la deontologia professionale sui singoli e specifici aspetti sui temi etici.
- e) Incentivazione di incontri e giornate di studio su temi connessi all'etica con il coinvolgimento di Centri studi.
- f) Sintesi schede sui procedimenti disciplinari inviate dai Consigli Regionali e analisi dei dati rilevati.
- g) "Riesumazione" ricerca sui piani di studio universitari con sensibilizzazione degli Atenei volta all'organizzazione di eventi culturali ad hoc con gli Ordini Regionali.
- h) Attività istituzionali relative ai ricorsi disciplinari e ai quesiti sull'etica professionale provenienti da CROAS, singoli professionisti e/o da cittadini utenti.

### ***Commissione Politiche della Formazione***

La commissione si propone, per l'anno 2008, il proseguimento delle iniziative intraprese nei due anni precedenti, ponendosi come obiettivo la tutela e lo sviluppo della professione per l'ambito di sua competenza, mantenendo e rafforzando la collaborazione e il raccordo con gli Ordini regionali.

In particolare le azioni saranno rivolte:

- a) al monitoraggio dei nuovi piani di studio e dei processi di trasformazione messi in atto con la riforma degli ordinamenti didattici;
- b) a seguire le questioni aperte con il Miur e con il Cun;
- c) all'organizzazione di almeno due incontri con i CROAS e due incontri con il Gruppo misto;



- d) a favorire la realizzazione, in altre realtà regionali, di iniziative analoghe a quella realizzata con il CROAS Toscana su "*Formazione commissari esami di Stato*";
- e) al monitoraggio del percorso dei dottorati di ricerca;
- f) ad avviare la collaborazione con la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) e la Zancan, con l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari (ISSP) del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e con il Coordinamento Associazioni Regionali dei Distretti (CARD) per l'individuazione di iniziative formative e/o di ricerca inerenti il servizio sociale dei rispetti ambiti di intervento.

### ***Commissione Politiche Sociali***

In linea con il programma di mandato e dopo il primo periodo di attività si sintetizzano le priorità che dovranno orientare le iniziative dell'anno 2008:

- a) Partendo dalla constatazione dello stallo che caratterizza l'ambito del riconoscimento istituzionale per i necessari miglioramenti della professione, si ritiene prioritario orientare gli sforzi per ricostruire alleanze con i soggetti istituzionali coinvolti o coinvolgibili per avere il necessario sostegno nei tavoli di trattativa.
- b) L'azione che riapra la definizione dei profili va concertata con le organizzazioni sindacali, che possono sedere al tavolo promosso dal Ministero della Solidarietà Sociale, o dell'Interno, attraverso una sorta di conferenza di servizi che coinvolga tutti i referenti istituzionali utili per sbloccare e riattivare il percorso di valorizzazione della professione.
- c) Strettamente connessa è la questione del riconoscimento della Dirigenza, in sanità per la nostra professione che, come ultimo tentativo, era stato inserito attraverso un emendamento nel Decreto cosiddetto "mille proroghe", ma che non ha trovato il necessario sostegno. Risulta utile rinforzare la collaborazione con i referenti dei diversi Ministeri, in particolare della Solidarietà e della Salute, che in diverse occasioni hanno riconosciuto l'importanza della professione di Assistente Sociale per la prospettiva dell'integrazione e dello sviluppo della domiciliarità dei sostegni.
- d) Occorre rinforzare il ruolo professionale nello sviluppo delle politiche sociali e socio-sanitarie, che vengono definite dalle Regioni.
- e) Strettamente connesso a tale obiettivo risulta il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, per la definizione dei LIVEAS, dei Profili, e della Dirigenza, quest'ultima particolarmente utile nella dirigenza dei Distretti, quale figura che rappresenti il "manager del lavoro integrato".



- f) Un altro ambito da seguire riguarda la collaborazione con le associazioni o le iniziative che possano valorizzare il lavoro interdisciplinare, al fine di superare una immagine di professione isolata. La partecipazione ai congressi dell'associazione CARD (operatori dei Distretti) può rappresentare un utile aggancio qualitativo ma anche strategico, per la valorizzazione della professione. Sono già avviati i contatti col prof. Mete (presidente CARD) per organizzare la presenza nel prossimo congresso di maggio. Dopo Pasqua dovremmo indicare gli interventi ed i relatori che potranno presentare esempi di “buone prassi” del lavoro integrato, e della continuità assistenziale nei Distretti.
- g) Risulta utile anche la collaborazione con la S.I.G.G. (Società Italiana di Geriatria), al fine di impostare un percorso di formazione continua che coinvolga anche la nostra professione, essendo la tematica della non autosufficienza un problema presente e che coinvolge anche l'organizzazione dei servizi territoriali.
- h) Dovrà proseguire la presenza nelle pubblicazioni della rivista di settore “Prospettive sociali e sanitarie”, che richiede articoli e pubblicazioni su esperienze professionali e buone prassi che si sviluppano nel territorio.
- i) Importante valorizzazione va pensata per il lavoro che stanno svolgendo i nostri colleghi all'interno dell'Osservatorio sull'Infanzia: si pensa ad una giornata di seminario, coinvolgendo i Consigli regionali, e alla raccolta del materiale prodotto dalle diverse commissioni ed in particolare ai contributi della Professione. Ciò potrà contribuire all'avvio del Centro di Documentazione previsto dalla Commissione Ricerca.
- j) Si rileva inoltre la necessità di seguire il “nomenclatore” proposto dalla CISIS per poter intervenire con definizioni o contributi che possono interessare l'ambito professionale.
- k) Collaborazione con la commissione Politica del Lavoro per definire un “modello organizzativo del servizio sociale professionale” da proporre nelle diverse sedi istituzionali.



<b>OBIETTIVI</b>	<b>AZIONI</b>	<b>TEMPI</b>
<i>il rinforzo del riconoscimento istituzionale della professione</i>	<i>costruire alleanze con i soggetti istituzionali coinvolti (organizzazioni sindacali; tavolo promosso dal Ministero della Pubblica Funzione...); proseguire nel percorso di riconoscimento della Dirigenza; partecipare alla Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei Liveas, dei Profili e della Dirigenza; avviare un coordinamento con le altre professioni del sociale: sociologi, psicologi, educatori, pedagogisti; definire il “modello organizzativo del servizio sociale professionale”; impostare la formazione continua</i>	<i>dopo periodo elezioni</i>
<i>l'individuazione di ambiti “innovativi” di intervento del servizio sociale (dalle politiche abitative ed urbanistiche “la città sostenibile” alle politiche dei tempi...)</i>	<i>mappare le esperienze significati sul territorio</i>	
<i>la divulgazione di esperienze professionali e di buone prassi con riferimento anche al lavoro interdisciplinare</i>	<i>partecipare ai congressi dell'associazione CARD; proseguire nella collaborazione con la rivista “Prospettive sociali e sanitarie”; raccolgere e divulgare i contributi della professione nell'ambito dell'Osservatorio sull'Infanzia; organizzare una giornata seminariale in riferimento all'attività dell'Osservatorio sull'Infanzia; collaborare con la S.I.G.G.; avviare gruppi di lavoro tematici con appuntamenti formativi periodici (es. ambito ospedaliero)</i>	<i>dopo Pasqua proporre contenuti e relatori</i>  <b>14 GIUGNO E OTTOBRE</b>



## *Commissione Politiche del Lavoro*

La commissione “Politiche del lavoro”, di recente ricostituzione, in coerenza con il programma di mandato e con le linee programmatiche del Consiglio Nazionale per l’anno 2008, implementando iniziative ed azioni già avviate nei mesi passati, intende focalizzare i propri obiettivi su:

- a) Prosecuzione degli incontri con i Consigli Regionali dell’Ordine per affrontare insieme, avvalendosi delle esperienze delle diverse realtà territoriali, le problematiche emergenti (precariato come priorità).
- b) Prosecuzione degli incontri con le organizzazioni sindacali e con le associazioni di categoria per affrontare in sinergia le problematiche connesse alle scelte di politica sociale che si ripercuotono sulla professione e per il raggiungimento del giusto riconoscimento della professione nei vari comparti (dirigenza in sanità per es.).
- c) Particolare e continua attenzione al problema del lavoro precario. Fermo restando l’impegno dell’Ordine nella direzione della lotta al precariato, si ritiene necessario attuare una funzione di stimolo e sollecito circa le auspiccate modifiche e/o proroghe alla finanziaria 2008, alla luce delle attuali posizioni di tanti colleghi, soprattutto di recente iscrizione all’Ordine, e come indispensabile condizione perché i servizi territoriali possano proseguire la loro attività nel rispetto dei lavoratori e degli utenti.
- d) Prosecuzione degli incontri con gli assistenti sociali dei diversi enti o comparti (già avvenuto con Ministero Giustizia, Not, Inail, Servizi Sociali Ospedalieri) finalizzati alla riflessione circa le migliori strategie per la valorizzazione della professione.
- e) Monitoraggio ed interventi di sollecito e puntualizzazione per il rispetto e la giusta valutazione dell’assistente sociale in ambito contrattuale e concorsuale.
- f) Prosecuzione della funzione di osservatorio delle esperienze già avviate in materia di libera professione.
- g) Prosecuzione della partecipazione al CUP (Comitato Unitario delle Professioni) con l’obiettivo prioritario di ottenere una adeguata legge, fino ad oggi continuamente rimandata, di riforma delle professioni.
- h) Stimolo nei confronti del nuovo esecutivo affinché venga affidato un incarico di governo, con ampie competenze, specifico sulle problematiche del mondo delle professioni.
- i) Conseguente riproposizione del tariffario nomenclatore al Ministero competente e rianalisi sulla possibilità di una Cassa previdenziale di categoria.



- j) Conseguente riproposta del riconoscimento del permesso retribuito per carica elettiva anche ai consiglieri degli Ordini (sia nazionali che regionali).
- k) In collaborazione con la Commissione Ricerca, rilevazione dei dati ed analisi delle realtà territoriali sulla collocazione professionale degli assistenti sociali.
- l) In collaborazione con la Commissione Politiche Sociali proposta di un modello organizzativo del servizio sociale, in particolare in sanità.
- m) In collaborazione con la Commissione Etica e Deontologia professionale avvio di un progetto sull'analisi dei carichi di lavoro nei diversi comparti e nelle diverse regioni.

### ***Commissione Ricerca***

La peculiarità della composizione della Commissione, così come ridefinita con la presenza dei presidenti delle commissioni, evidenzia la trasversalità della dimensione della ricerca rispetto a molti ambiti di lavoro delle commissioni e la necessità che queste ultime tra di loro facciano interagire le microazioni di ricerca per farle confluire in un luogo di raccolta sviluppo ed implementazione.

Le direzioni intorno a cui far ri-partire il lavoro della Commissione:

- a) La commissione ha individuato quale priorità la realizzazione del Censimento sulla professione. A partire dalla ricognizione delle modalità già avviate dai Croas, l'obiettivo è di disporre di un quadro completo sullo stato della professione in Italia.
- b) Il supporto e la condivisione rispetto agli ambiti di ricerca individuate dal Consiglio e dalle commissioni per far interagire le microazioni di ricerca e per farle confluire in un luogo di raccolta sviluppo ed implementazione, quale potrà essere il Centro di Documentazione.
- c) Realizzare una ricerca su Servizio sociale ed intercultura, in concomitanza con il tema individuato per il 2008 dalla U.E.
- d) È necessario dotare il Cnoas di un apposito Centro Studi Ricerca e Documentazione per raccogliere il materiale documentale e renderlo fruibile. Si tratta di cominciare a capitalizzare il sapere e le conoscenze a tutt'oggi prodotte. Per realizzare il Centro Studi Ricerca è necessario investire risorse, che diano stabilità al lavoro di raccolta e documentazione, a tutt'oggi frantumato e quindi poco fruibile. Si tratta di un lavoro che richiede altresì un investimento nel medio-lungo termine e che dovrà essere affidato ad un'agenzia specializzata.



---

## CONFERENZA DI SERVIZI PRESSO IL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Roma, 27 marzo 2008

di Franca Dente, presidente del Consiglio Nazionale

In seguito alle numerose sollecitazioni da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali il Dottor. Francesco Verbaro del Dipartimento della Funzione Pubblica, Direttore dell'Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni Servizio Programmazione Assunzioni e Reclutamento, ha indetto una Conferenza di servizi, nella sede di Palazzo Vidoni alle ore 10,30 del 27 marzo scorso, avente per oggetto "Concorsi pubblici per dirigenti e funzionari in ambiti socio culturali e socio educativi. Previsione tra i titoli di studio richiesti di: Laurea in Servizio Sociale vecchio Ordinamento, Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 6, Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali classe 57" con tutti i Ministeri interessati direttamente o indirettamente alla Professione di assistente sociale.

I soggetti coinvolti sono stati: Ministero della Salute, della Giustizia, dell'Interno, del Lavoro, della Solidarietà, dell'Università e della Ricerca, ARAN, Conferenza Stato Regioni e naturalmente l'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali.

L'incontro ha visto la presenza di tutti i rappresentanti degli Uffici delle risorse umane e concorsi dei soggetti coinvolti, ad esclusione della Conferenza Stato Regioni che, generalmente, sembra più reticente a presenziare a questi incontri.

La presenza della Vicepresidente F. Dente e della consigliera L. Spisni per l'Ordine Nazionale e della dott.ssa Barilà e della dott.ssa Bianca per il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno consentito, sin dall'inizio, di centrare l'obiettivo dell'incontro.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali ha prodotto, come contributo cartaceo da distribuire a tutti i soggetti presenti, il testo unico/disciplina organica della professione elaborato dal precedente Consiglio e ora aggiornato, il parere legale sull'interpretazione della finanziaria 2008 sui contratti di collaborazione dell'Avv. Di Filippo e il DPR 328/01.

La dott.ssa Barilà ha aperto la Conferenza riprendendo l'oggetto dell'incontro e dando la parola al Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali che ha chiaramente messo a fuoco i punti focali delle richieste contenute nella nota del 4 ottobre 2007, evidenziando come maggiori criticità ai vari rappresentanti dei Ministeri presenti:



- Ministero della Salute l'aggiornamento delle norme concorsuali in cui vengono indicati per gli assistenti sociali ancora i vecchi titoli di studio;
- Ministero della Giustizia concorsi dirigenza per assistenti sociali;
- MIUR equipollenze;
- Solidarietà Sociale recepimento titoli di studio e formazione continua;
- ARAN recepimento riforma universitaria e due profili della professione (sezione B e A dell'albo) e inserimento nell'area dei professionisti.

L'ampio dibattito ha visto la partecipazione di tutti i presenti nel condividere e spiegare le ragioni eventuali dei disguidi o le azioni già in corso che vanno nella direzione delle richieste del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, come l'aggiornamento delle normative concorsuali del Ministero della Salute, Interno ecc.

Il MIUR ha precisato che sono già presenti sul sito le equiparazioni tra i vari titoli di studio vecchio ordinamento ai nuovi percorsi formativi e che, rispetto alle equipollenze dei titoli di studio provenienti da classi diverse, il CUN non ritiene di dover procedere per nessuna classe di Laurea e Laurea Magistrale per la diversità dei vari corsi di laurea.

Le equipollenze richiamate dalle note del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali nei concorsi pubblici sono riferite alle vecchie equipollenze concesse prima della riforma universitaria.

L'ARAN ha apprezzato il documento sulla disciplina organica della professione elaborato del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, condiviso da molti presenti, ritenendo importante farlo diventare provvedimento normativo.

In particolare, il documento viene ritenuto significativo perché raccoglie la normativa e contiene anche un articolo sulla dirigenza.

La dott.ssa S. Amicone del Ministero della Sanità ha rilevato che è urgente un "tavolo" con le Regioni per il problema del reperimento delle risorse umane, per rivedere tutta l'area del socio-sanitario e riproporre la questione della dirigenza per gli assistenti sociali, in considerazione delle diverse esigenze territoriali e del profilarsi di altre professionalità; sembra già costituito un gruppo di lavoro sulla "dirigenza".

Sia la dott.ssa Barillà della F.P., che il dott. Perna dell'ARAN hanno sostenuto che anche in sede nazionale il reclutamento del personale sta sempre più legandosi alle "aree" piuttosto che ai "profili" a tutto scapito del rispetto delle professionalità e anche della qualità dei servizi e delle prestazioni;



---

Entrambi si sono detti d'accordo sulla necessità di promuovere una azione concertata che veda l'impegno:

1. da parte dei diversi soggetti istituzionali presenti a apportare i dovuti correttivi alla normativa concorsuale;
2. da parte della Funzione Pubblica a predisporre un documento condiviso da tutti i soggetti presenti che contenga una “direttiva” per tutta la Pubblica Amministrazione di aggiornamento della normativa concorsuale e di recepimento dei titoli di studio di laurea e laurea specialistica/magistrale;
3. da parte dell'ARAN a inserire elementi utili allo stesso scopo nell'Atto di Indirizzo/Regolamento che costituisce il documento base su cui si struttura tutta la contrattazione collettiva nazionale e da cui discende la contrattazione decentrata;
4. da parte di tutti i soggetti presenti a sostenere l'opportunità di chiedere al nuovo governo la trasformazione del Testo unico sulla professione elaborato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, di cui si condividono e apprezzano i contenuti, in legge quadro che vedrebbe l'appoggio della Funzione Pubblica nella sua funzione di promotore della “semplificazione degli atti”.



## IL PROGETTO GUINEA: ATTIVITÀ, ESITI E...PROBLEMI DELLA SECONDA MISSIONE.

*di Silvana Tonon, Presidente della Commissione Formazione e responsabile del Consiglio Nazionale per il progetto*

La seconda missione dell'ATI (Assistenza tecnica internazionale rappresentata da Fiorella Capasso della CLMC e da Silvana Tonon del CNOAS), si è svolta dal 21 gennaio al 3 febbraio 2008, a Conakry, capitale della Guinea.

Il periodo, caratterizzato da un clima temperato, è risultato molto propizio per svolgere le attività previste, avere rapporti significativi con i responsabili locali e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali, condividere con i residenti momenti significativi della vita quotidiana (alcuni incontri conviviali, la partecipazione ad iniziative religiose nella missione cattolica, la frequentazione quotidiana degli internet-point).

Gli obiettivi previsti per la seconda missione, concordati con il CENAFOD (Centre Africain de Formation pour le Développement), organizzazione locale incaricata dal FOGUIRED (Fondo Guineo-Italiano di Riduzione del Debito) ad accompagnare il progetto, erano molteplici e complessi, anche in relazione al tempo, relativamente breve, della missione.

In sintesi consistevano:

1. nella revisione, da effettuare con il Cenafod e “les Personnes Ressources” (rappresentanti dei vari Ministeri, delle Organizzazioni non governative, dell'Università), del programma di formazione degli assistenti sociali, programma da sperimentare per la nuova corte di studenti selezionati per l'a.a. 2007-2008;
2. nella realizzazione dei moduli di formazione per i formatori; nello specifico i docenti delle discipline di base, delle discipline di servizio sociale e dei tutors degli stage professionali;
3. nella programmazione dei contenuti e delle modalità della formazione a distanza, con gli assistenti sociali che avevano concluso i corsi alla scuola di Kindia (la formation sortante);
4. nella programmazione della formazione a distanza per i docenti delle discipline di servizio sociale selezionati.

Dire in sintesi a quali risultati è pervenuta la missione appare complesso per la numerosità delle variabili in gioco, l'imprevedibilità e la fluidità di molte situazioni, le differenze culturali. Ritardi nelle comunicazioni Nord-Sud, incomprensioni non solo linguistiche, una diversa rappresentazione dell'assistenza tecnica da parte delle strutture dello Stato e del Cenafod e del



Foguirod, hanno reso difficile pervenire a delle decisioni comuni che pure sono state raggiunte.

Il rapporto e la collaborazione tra strutture dello Stato (nello specifico i ministeri deputati alla attuazione del progetto) e le organizzazioni private, collaborazione che rappresenta la novità del progetto per la creazione condivisa di un sistema innovativo di formazione degli assistenti sociali, rappresenta senz'altro la maggiore difficoltà attuativa.

Purtuttavia, alcune importanti decisioni sono state prese e rappresentano una buona base per una possibile, auspicata, terza missione:

1. la formulazione di un programma di formazione triennale per assistenti sociali, equilibrato nei suoi aspetti tecnico-scientifici (discipline di base e discipline di “appoggio” strumentale), con una buona presenza di insegnamenti specifici di servizio sociale a partire dal primo anno; una ridefinizione attenta della formazione professionale attraverso gli stage, stage già previsti nel programma formulato dagli esperti del ministero dell'istruzione. Un'attenzione particolare è stata posta alle modalità didattiche, all'azione autonoma di studio e produzione di documentazione da parte degli studenti, a fronte di una carenza totale di testi, di documentazione normativa, professionale, di supporti informatici, etc., carenze cui le strutture dello Stato sono chiamate a dare risposta;
2. la realizzazione dei moduli formativi previsti ha trovato attuazione con modalità relativamente diverse da quelle programmate. Innanzitutto non è stato possibile, dopo i primi moduli rivolti a tutti i docenti che avevano presentato domanda, articolare gli incontri con riferimento a definiti gruppi di docenti, in relazione alle attribuzioni disciplinari. La selezione effettuata precedentemente per scegliere i docenti delle varie discipline, aveva portato ad una situazione particolare. I candidati avevano espresso più opzioni in ordine alle discipline per le quali si candidavano. La commissione preposta non aveva potuto o voluto fare una scelta, tenendo conto non solo delle opzioni dei candidati selezionati, ma soprattutto dei loro curricula e delle esigenze rappresentate dal programma di formazione. Ciò ha determinato una presentazione dei contenuti e delle caratteristiche degli insegnamenti di servizio sociale, delle finalità e dei contenuti degli stage professionali a tutti i docenti, indipendentemente dagli incarichi di insegnamento. Se ciò può essere considerato positivamente perché ha permesso a tutti di meglio comprendere le finalità e la specificità del progetto formativo per una professione poco conosciuta o fortemente caratterizzata in senso



assistenzialistico, dall'altro ha determinato una presenza e una partecipazione attiva altalenante e, soprattutto, non ha permesso una programmazione puntuale della formazione a distanza per i docenti di servizio sociale (allo stato ancora da individuare). E' questo l'aspetto più critico: l'interesse dell'ATI è di condividere, promuovere con i docenti di servizio sociale un percorso di formazione che li abiliti al più presto a trasmettere i contenuti fondanti della disciplina e della professione, come si è evoluta a livello internazionale.

L'individuazione dei docenti di servizio sociale, anche in numero maggiore dell'attuale fabbisogno, per poi poter avviare il processo di formazione di cui si è detto, è stata posta dall'ATI agli organismi che hanno la responsabilità del progetto, come vincolo insuperabile per il proseguimento della missione;

3. problematica è risultata essere la condizione degli assistenti sociali che avevano concluso il loro percorso formativo ad agosto, alla scuola di Kindia, per i quali (alla conclusione della prima missione) si erano ipotizzate azioni di sostegno per una maggiore loro qualificazione professionale, in particolare il loro inserimento in enti pubblici e/o privati per effettuare uno stage professionale e l'avvio della formazione a distanza.

All'arrivo dell'ATI per la seconda missione, non risultava esservi stato alcun impegno per il reperimento e la costruzione di un piano di stage. Gli studenti (peraltro provenienti da tutto il paese, anche da luoghi con difficile accesso alla capitale, sede dell'incontro con l'ATI) esprimevano tutto il loro disagio per le promesse mancate e per non aver più alcun collegamento con la scuola di Kindia (di cui, nel frattempo, era cambiata la direzione).

Con una azione determinata da parte dell'ATI e del Cenafod, si è riusciti a coinvolgere le strutture pubbliche e private per una progettazione puntuale dell'esperienza di stage, individuandone obiettivi, contenuti, tempi, modalità di accompagnamento, riponendo nella "scuola di Kindia", nelle persone responsabili degli stage, la responsabilità del progetto. L'accordo assunto era che le esperienze di stage si avviassero dai mesi di marzo-aprile 2008.

Siamo in attesa di conoscere se e come ciò sia avvenuto.

Contestualmente si è potuto meglio precisare contenuti e modalità della formazione a distanza: sono arrivati in questi giorni i primi lavori degli assistenti sociali "della formation sortante", lavori molto interessanti, approfonditi, che rivelano impegno e ferma volontà a utilizzare ogni contributo offerto dall'ATI per acquisire una formazione specifica di servizio sociale.



---

Alla conclusione della missione si sono definiti “compiti” precisi per il Cenafod e per l’ATI, da realizzarsi in tempi certi: tutto ciò per programmare, con reciproche responsabilità, una terza ed ultima missione in grado di completare il percorso avviato.

Ciò che si è cercato di sintetizzare credo permetta di far intravedere quanto il progetto Guinea risulti complesso e quanto richieda continue analisi, capacità di negoziazione tra i diversi attori sociali coinvolti, accettazione di tempi lunghi per comprendere i rispettivi punti di vista, per concordare, per decidere. In questa seconda missione, abbiamo accumulato io e Fiorella Capasso, preziosa compagna di questa avventura, una maggiore conoscenza delle persone, del funzionamento dei sistemi pubblici e privati, dei rapporti di potere ivi presenti, delle resistenze al cambiamento in Guinea come, forse, non tanto diversamente avviene da noi. Quello che ci ha profondamente colpito è il timore, che le persone esprimono, di non essere riconosciute nelle loro competenze, nelle loro esperienze, e ciò si intreccia con atteggiamenti di fiducia, di richiesta di sostegno: questo alternarsi di atteggiamenti difensivi e rivendicativi e di richiesta di aiuto ci porta a dire che solo il tempo “lungo” e l’azione paziente di costruzione di relazioni significative, può far sì che un intervento “tecnico” possa essere accolto, “utilizzato” per costruire percorsi innovativi condivisi.





---

PARLIAMO DI  
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Inserto speciale a cura della commissione Etica e Deontologia professionale  
(*Luisa Spisni, presidente; Angela Romano, vicepresidente; Franca Dente, Gloria Pieroni*)

A che cosa serve il Codice Deontologico.

Approfondimenti su: riservatezza, segreto professionale, obbligo di denuncia, accesso alla documentazione.

Sui procedimenti disciplinari: alcune riflessioni sui dati disponibili dai Consigli degli Ordini regionali

Ai temi specifici che si affrontano in questo inserto monotematico del periodico del CNOAS, il Codice Deontologico dedica una larga parte dei suoi articoli, in particolare all'interno del Titolo III "Diritti degli utenti e dei clienti", dall'articolo 11 all'articolo 32.

Si tratta, infatti, di aspetti fondamentali che si dipanano dal concetto di riservatezza, concetto che dà una impronta importante e necessaria a tutta l'attività svolta dagli Assistenti Sociali. Essa assume un rilievo particolare, sia in quanto indissolubilmente legata al principio base per la disciplina del Servizio Sociale del rispetto della persona, sia perché spesso si fonde con norme del diritto di carattere generale, che i professionisti sono tenuti a conoscere e ad osservare. Sono quindi tematiche che toccano l'attività quotidiana degli Assistenti Sociali in tutti gli ambiti di lavoro, che chiedono che la responsabilità e il comportamento professionale sia particolarmente vigile, impegnato, riflessivo.

Alcuni degli articoli che si presentano sono il frutto di elaborazioni sviluppate in occasione di una importante giornata di studio organizzata dal Consiglio dell'Ordine regionale della Basilicata, che particolarmente si ringrazia, tenutosi a Potenza il 14 dicembre 2007, dal titolo: "Codice Deontologico: l'Assistente Sociale tra dovere di segnalazione e rispetto del segreto professionale".



## DIMENSIONE ETICO FILOSOFICA DEL SERVIZIO SOCIALE

*Franca Dente, presidente del Consiglio Nazionale*

Questo numero del nostro periodico, nella sua nuova veste, propone l'inserito centrato sulla deontologia, con un focus sul segreto professionale, sulla riservatezza e una riflessione sugli aspetti disciplinari. Ma la dimensione deontologica non può essere disgiunta da una riflessione e da una maggiore attenzione agli aspetti etici dell'agire professionale e della convivenza sociale, oggi attraversata dalla crisi della relazionalità che ha raggiunto i diversi livelli di vita, i cosiddetti "mondi vitali", con perdita di vincoli di appartenenza, di reciproco aiuto, di mutuo sostegno.

La crisi tocca il cuore della convivenza umana, ne compromette lo sviluppo armonico e la qualità della vita. L'umanità oggi è sfidata da cambiamenti fondamentali nella struttura della società, quali l'esplosione di fatti che includono indici di fecondità e natalità, il prolungamento della vita media, le manipolazioni biologico – genetiche, le trasmissioni di intere popolazioni da un continente all'altro. L'esperienza ha ormai smascherato il mito del progresso come fautore di felicità. Le rivoluzioni tecnico - scientifiche ed economiche, se hanno avuto come effetto una maggiore produzione di beni materiali, non fanno crescere automaticamente i valori fondanti della convivenza umana, la giusta redistribuzione dei beni prodotti, la solidarietà, le identiche garanzie per tutti di accedere all'opportunità di sviluppo personale e collettivo, il rispetto delle "diversità", il sostegno alle persone più deboli e fragili. Se da un lato aumentano le dichiarazioni nazionali e internazionali dei diritti dell'uomo, dall'altro nelle vicende personali, familiari, di gruppo e politiche aumentano le aggressività, le violenze, i ricatti, le sopraffazioni, con la conseguenza che il rispetto e la dignità umana vengono calpestati, mentre cresce la cultura dell'indifferenza, della deresponsabilizzazione, in altri termini dell'individualismo e, anche a livello istituzionale, dilaga la delega e il disinteresse per quelli che non contano.

Il neoliberalismo e la globalizzazione stanno producendo, a ritmi incessanti e su scala planetaria, sempre nuove emarginazioni e povertà, con il risultato di aumentare le disuguaglianze sociali.

Mai come oggi i legami primari, famiglia e vicinato, si allentano, la stabilità e la durata degli affetti e delle solidarietà naturali si fanno brevi e precari, fioriscono le solitudini, i distacchi, le estraneità, tutto si usa e si consuma nel giro di poco tempo, la sofferenza di vite senza significato assume spesso aspetti acuti e drammatici.

I nodi cruciali restano: come risolvere l'ambiguità contenuta nel messaggio del neoliberalismo e come riconciliare libertà e solidarietà?

Le risposte possono venire dalla partecipazione reale dei cittadini alla società, e



dall'impegno delle professioni sociali che possono giocare, in questo momento storico, un ruolo determinante.

Mai come oggi la responsabilità delle istituzioni, dei servizi e delle professioni sociali, chiamati a rispondere a questa tipologia di bisogni, assume carattere di urgenza e richiede maggiore competenza e impegno. Il mandato e i compiti affidati agli assistenti sociali presentano un alto tasso di contenuti filosofico-etici e, insieme, politico-culturali (F. Di Flumeri "Fondamenti e principi del servizio sociale"). Nell'attuale fase storica è prioritario prestare un'attenzione particolarmente intensa alla dimensione etico-filosofica, dimensione fondante del servizio sociale, rafforzare la dimensione valoriale su cui la formazione deve puntare i riflettori, se non si vuole rischiare di compromettere le conquiste teorico – pratiche conseguite dalla professione.

Il sapere non è solo tecnica o metodo per padroneggiare l'azione professionale, ma include la chiarezza sull'essenza e sui significati più profondi che orientano tutta l'azione.

Secondo F. Villa e T. Vecchiato ("Etica e Servizio sociale", Vita e Pensiero, Milano) la riflessione etica ha davanti a sé alcune piste di lavoro:

1. l'individuazione dei passaggi razionali, perché i valori etici possano divenire criteri di discernimento delle scelte operative concrete;
2. l'incidenza dei valori etici sugli obiettivi, ma anche sul procedimento metodologico e sulle tecniche usate per raggiungere tali obiettivi;
3. l'approfondimento critico degli aspetti teorici del servizio sociale e delle teorie di riferimento, che provengono da altre discipline e la loro congruenza con gli obiettivi generali.

Le riflessioni etiche, che si sono sviluppate in questi ultimi anni, hanno essenzialmente riguardato la pratica diretta; più facilmente si sono affrontati problemi di deontologia professionale riguardanti doveri e norme di comportamento nell'ambito professionale; solo negli ultimi tempi si è avviata la riflessione sulle implicazioni etiche delle politiche sociali e delle organizzazioni, mentre poco si è sviluppata quella sugli approcci teorici, che pure hanno implicazioni etiche.

Anche questo inserto affronta maggiormente gli aspetti deontologici e giuridico-normativi, ma sarebbe opportuno andare oltre, non solo sul "come fare", ma anche sul "perché fare", spostando l'attenzione sull'etica e non solo sulla deontologia. La Commissione etica del CNOAS intende affrontare molti altri aspetti della deontologia professionale (per esempio "l'autonomia professionale") che risultano oggi essere tra più critici, ma vorrebbe avviare, se possibile, una riflessione che vada oltre, in quanto la deontologia non esaurisce la complessità e la profondità della ricerca etica applicata ad un ambito professionale e



disciplinare. La dimensione etica comporta una riflessione antropologica perché, come diceva Aristotele “ogni cosa va giudicata in base al bene dell’uomo.

I valori devono orientare le scelte in termini di bene dell’uomo e di giustizia tra gli uomini e alla coerenza tra i mezzi usati e i fini”. Ciò appare urgente non solo per evitare che il Codice rimanga un concentrato di regole e norme, ma per la molteplicità delle questioni di più ampia portata etica in cui oggi più facilmente ci si imbatte (fecondazione assistita, bioetica, eutanasia, aborto, etc.). Lo sforzo di riflessione dovrebbe essere orientato alla ricerca su fondamenti etici condivisi; su questi aspetti si cercano volontari disposti a mettersi in gioco.

## VALORI E PRINCIPI, ETICA E DEONTOLOGIA: A COSA SERVE IL CODICE DEONTOLOGICO

*di Luisa Spisni, Presidente Commissione Etica e deontologia professionale del Consiglio Nazionale.*

Ringrazio il Consiglio Regionale per questa giornata di studio e di riflessione su un tema che è impegnativo e non molto frequentato nell’aggiornamento degli assistenti sociali, benché di grande pertinenza e importanza; e, per quello che riguarda l’Ordine e il Consiglio Nazionale in particolare, anche una occasione di rivedere insieme a colleghi ed esperti una materia che è, al momento, oggetto di rilettura critica. E’ in corso infatti la seconda revisione del Codice, iniziata con l’esame della parte relativa al Regolamento Sanzioni e Procedimento disciplinare, il cui lavoro è da poco terminato.

Vorrei iniziare prendendo da subito in considerazione la domanda che è stata posta all’interno del titolo del mio intervento: a cosa serve il Codice deontologico, cominciando in un certo senso da una affermazione che potrebbe sembrare conclusiva: esso è indispensabile strumento per chi esercita la professione di assistente sociale, e in quanto tale, deve essere conosciuto, capito, applicato.

Quindi ben vengano le occasioni in cui è possibile esaminarlo e discuterne le parti più impegnative, perché, come in questo caso, sono in gioco complesse relazione fra norme giuridiche generali, concetti etici, aspetti metodologici.

Faccio quindi subito riferimento ad alcuni piani su cui si riscontrano e si sostanziano, per la nostra professione, le ragioni ed il senso propri del Codice deontologico dell’Assistente Sociale:



- la necessità, che la professione ha da sempre avvertito, di fissare dei riferimenti per gli assistenti sociali che siano di orientamento, nel loro operare, ai principi e valori su cui si fonda la metodologia del servizio sociale, in ogni campo di intervento e nelle più svariate situazioni di attività professionale;
- il fatto che il servizio sociale si indirizza alle persone o aggregazioni di persone per lo più “deboli”, su cui esercitano, nei vari modi, azioni per lo sviluppo e l’emancipazione, sostenendone l’autodeterminazione, riconoscendo tuttavia la situazione di “asimmetria” fra le due parti si riconosce quindi la necessità di maggiore tutela della persona utente/cliente;
- la necessità di sviluppare, da queste premesse, dei precetti o delle regole di comportamento professionale di carattere “vincolante”, quindi un “Codice deontologico” che nasca su quelle che sono le basi etiche e filosofiche della formazione propria degli assistenti sociali, su cui saldare aspetti normativi e giuridici, particolarmente diretti alla tutela della persona utente/cliente, che rinforzano quindi tali basi e rendono indispensabile il loro rispetto;
- la necessità dei professionisti di riconoscersi e identificarsi intorno ad alcuni cardini portanti dell’azione professionale, che siano universalmente riconoscibili e riconosciuti come propri del servizio sociale professionale, su cui costruire il sapere scientifico, modellare la formazione, all’interno degli sviluppi e cambiamenti di contesto e dei progressi della conoscenza;
- il fatto che queste esigenze sono riconosciute da sempre e hanno prodotto in Italia codici di riferimento in varie epoche da parte di organizzazioni professionali, e hanno anche determinato azioni di riconoscimento internazionali, come l’emanazione di documenti etici internazionali, sui cui principi generali gli assistenti sociali di tutti i paesi si sono riconosciuti e hanno tratto gli indispensabili elementi di identità;
- infine, ed è la responsabilità più cogente della comunità professionale, ultima nel tempo ma non per importanza, il diritto/dovere che la professione ha acquisito nel momento in cui è entrata nel sistema delle “professioni regolamentate”, cioè ordinistiche (con la legge 84/93), le cui



---

norme generali sono indicate anche dal Codice Civile sotto la definizione di “professioni intellettuali”.

Come è noto da anni è in corso di emanazione la legge di riforma degli Ordini professionali, che trova molte difficoltà sul cammino avendo ora, fra le varie questioni su cui confrontarsi e trovare gli accordi, anche la necessità di seguire la normativa europea del settore.

Anche in questa legge, al momento proposta di legge, l'aspetto legato alla deontologia e alla vigilanza sull'esercizio delle professioni è posto come compito primario.

Con l'attribuzione dell'Ordine, lo Stato dichiara di avere un proprio prioritario interesse da tutelare nei confronti della collettività che esso rappresenta, nell'ambito di intervento di quella specifica professione. Pertanto detta criteri per il suo corretto esercizio e allo stesso tempo chiede criteri e regole direttamente ai professionisti, ai vari livelli di rappresentatività (Ordini territoriali, Consiglio Nazionale), attribuendo loro un ambito di autogoverno, soggetto a sua volta a regole e vigilanza.

Con l'istituzione dell'Ordine, la professione ha acquisito il diritto/dovere di esercitare compiti e funzioni all'interno di ambiti attribuiti dalla legge dello Stato, in cui è compreso, fra i più rilevanti, quello del potere disciplinare (giurisdizione domestica).

E da qui la necessità delle norme deontologiche, riferite all'agire del professionista, alla sua responsabilità e competenza; norme che comprendono, di conseguenza, anche l'aspetto sanzionatorio, oltre che le procedure per comminare le sanzioni stesse.

Il Codice è stato emanato dal Consiglio Nazionale e approvato dal Ministero della Giustizia nel 1998; è vincolante per tutti i professionisti iscritti all'Albo.

Pertanto conoscerlo e seguirne le indicazioni è obbligo di ogni professionista.

E' soggetto a periodiche revisioni, in relazione al mutare di contesti normativi generali e specifici, istituzionali, come anche agli sviluppi di aspetti della cultura più ampiamente intesa che abbia dei riferimenti ai suoi contenuti (antropologici, scientifici, ecc...).

Esso è composto da due parti, distinte e complementari: la prima attinente ai principi e le regole (responsabilità dell'assistente sociale) e la seconda in cui vengono definite le sanzioni e la procedura per comminarle.

Il “potere disciplinare” è interno alla professione: le norme pertanto non possono che essere dirette ai soli professionisti rappresentati iscritti all'Albo professionale, anche se fanno riferimenti ai contesti operativi e alle relazioni con gli stessi, in termini di colleghi o altri professionisti.



Il Codice parte quindi dalla “definizione e potestà disciplinare” per sottolineare l’aspetto più rilevante, in relazione al mandato professionale e istituzionale, che si concretizza nella funzione prevista ed esercitata dalla specifica professione.

I contenuti si innescano tutti ai “PRINCIPI”, che sono la base generale su cui viene costruita la parte che definisce le “RESPONSABILITÀ” degli assistenti sociali, esaminate in primo luogo nei confronti della persona utente /cliente; poi anche nei confronti dei colleghi e altri professionisti, dell’organizzazione del lavoro, della società nel suo insieme; infine nei confronti della stessa professione, che ogni assistente sociale rappresenta attraverso la propria attività.

Come già evidenziato, serve sottolineare che il Codice deontologico ha un prevalente orientamento verso la tutela degli utenti/clienti e dei loro legittimi interessi.

Questo orientamento è legato:

- alle ragioni intrinseche, ai principi su cui si è sviluppato il servizio sociale e alle sue aree di intervento, i cui capisaldi si basano sul riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo e sul rispetto della dignità della persona umana (diritti universali), la cui promozione è l’obiettivo ultimo della professione, con tutto quello che da qui consegue e nelle varie forme in cui gli interessi legittimi delle persone si possano presentare (singolo, gruppo, comunità, politiche sociali), pena la perdita di identità professionale;
- all’aspetto fra i più rilevanti che connotano l’intervento di servizio sociale, cioè la relazione fiduciaria fra il professionista e l’utente/cliente, da cui trae tutta la sua importanza l’elemento della “riservatezza”, elemento che deve contraddistinguere tutti gli atti degli assistenti sociali, anche qualora non sottoposti al “segreto d’ufficio” o al “segreto professionale”, proprio in quanto valore in sé legato al rispetto per l’unicità della persona;
- alla ragione, già accennata, che lo Stato ha attribuito alla nostra professione, attraverso le leggi, uno dei suoi compiti primari, sanciti anche dalla Legge costituzionale, compiti che lo Stato e le sue emanazioni territoriali (Regioni) hanno peraltro confermato con la Legge quadro di riforma dell’assistenza (Legge 328/2000), che aggiorna, trasforma e rinnova tutta la materia, inserendo il Servizio Sociale professionale a presidio dei diritti di “assistenza” del cittadino (Livelli Essenziali di Assistenza), pur nel necessario rinnovamento del concetto stesso di “assistenza”.



Salvaguardare l'interesse legittimo del cittadino è quindi un punto cardine per il Codice deontologico degli assistenti sociali, essendo su questo assunto che si inseriscono i contenuti del servizio sociale, da più punti di vista:

- il rispetto della filosofia ed etica di base;
- per mantenere l'identità della professione, pure all'interno di conoscenze sempre nuove, al passo con l'evoluzione e le conoscenze nei vari campi della nostra stessa formazione;
- per aderire al mandato istituzionale/sociale che definisce i nostri profili e funzioni, in un campo (quello generalmente inteso del "lavoro sociale") che vede la partecipazione anche di tante altre figure, sempre in fase di movimento, cosa che rende necessario presidiare e salvaguardarne la specificità.

Occorre sottolineare che il nostro mandato e le nostre responsabilità rispetto al Codice deontologico valgono, sia in regime di lavoro autonomo che di lavoro dipendente.

Tornando alla domanda/affermazione iniziale, i passaggi concettuali dove trovare la risposta sono dunque i seguenti:

il Codice deontologico traduce in norme comportamentali professionali quegli assunti etici e filosofici da cui ha tratto i principi, principi intorno ai quali la professione stessa trae anche parte rilevante dei suoi saperi (discipline) e della propria metodologia di lavoro, in continuo divenire e aggiornamento: elementi essenziali, sia in un'ottica legata alla relazione con la persona, che visti nel contesto più ampio, all'organizzazione del lavoro e alla società nel suo insieme.

Si può dire quindi che il Codice deontologico serve a garantire la qualità del servizio prestato, a tutelare il rapporto fra il professionista e la persona/utente che fruisce dello stesso, a vantaggio di entrambi. E' compito di tutta la comunità professionale farlo conoscere negli ambienti di lavoro, alle altre professioni, alle istituzioni: anche se chi è sottoposto alle regole della professione non può che essere il professionista stesso.

Tutto questo è finalizzato anche a garantire lo Stato e le sue istituzioni rispetto al mandato professionale dell'assistente sociale, che nella pertinenza e qualità delle prestazioni nei confronti dei cittadini trova realizzato il suo interesse.

Come si può ben capire, è un impegno molto grande che la comunità professionale si è assunta, con il dovere, per chi la rappresenta, di adempiere al



meglio al compito, che è non solo di fare conoscere e osservare le regole e di vigilare sulla correttezza dei professionisti, ma anche di favorire la vicinanza ai precetti del Codice come elemento di garanzia e sicurezza per gli assistenti sociali.

E' quindi indispensabile facilitarne la comprensione e l'applicazione anche attraverso il confronto e il dialogo, in uno scambio che sia di reciprocità e arricchimento.

Appare sempre più necessario, infatti, favorire un clima rispettoso, sia all'interno che verso la nostra professione, nei rapporti con altre professioni e in ambiti di lavoro talora ostici e complessi: clima che faccia emergere una maggiore conoscenza della disciplina del Servizio Sociale, i suoi contenuti scientifici e metodologici e la loro connessione - legame imprescindibile - con gli aspetti etici e deontologici che le sono propri.

Questo naturalmente in una ottica di collaborazione che non può che andare a vantaggio di tutti.

## *SEGRETO PROFESSIONALE: RESPONSABILITÀ E VIOLAZIONE*

*Prof. Avv. Luigi Di Filippo, legale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali*

### **1.- Segreto professionale.**

L'espressione "segreto professionale" indica il carattere riservato con il quale viene ricevuta una comunicazione o vengono conosciuti dati e fatti per ragioni connesse all'esercizio della propria professione e che non possono essere rivelati salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Oggetto del segreto professionale, pertanto, è tutto ciò di cui il professionista viene a conoscenza nell'espletamento e in ragione della sua attività professionale.

L'obbligo del segreto professionale può essere stabilito da norme di legge e da norme di natura deontologica, contenute nel Codice Deontologico di ciascuna professione;

L'obbligo del segreto professionale può essere prescritto direttamente con l'espressione "hanno l'obbligo del segreto professionale" o simile, indirettamente con l'espressione "chiunque rivela ... è punito ..." o simile.



## 2.- L'obbligo degli assistenti sociali al segreto professionale

La legge 23 marzo 1993 n. 84 recante “*Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale*” con l'istituzione dell'Ordine e dell'albo professionale ha elevato la funzione di assistente sociale da attività di collaborazione, prevalentemente in favore dello Stato e degli enti pubblici, ad attività professionale caratterizzata sia in ambito libero professionale sia di lavoro dipendente presso amministrazioni pubbliche e private per una “*relazione di aiuto*” che non può prescindere da garanzie di riservatezza assoluta nei confronti dell'utente/cliente sulle notizie e sui dati personali anche sensibili di cui l'assistente sociale viene a conoscenza in occasione e a motivo dell'esercizio della sua professione.

Il problema, che assume particolare rilievo nell'attuale fase della società, sensibile più che nel passato alla salvaguardia dell'individuo, trovava per gli assistenti sociali una parziale regolamentazione nella legislazione all'epoca vigente, di limitato contenuto, costituita principalmente da norme poste a tutela di attività con le quali la professione di assistente sociale viene in qualche modo a interferire, in particolare:

- dalla normativa della legge 194/78 sulla interruzione volontaria della gravidanza che al 3. comma dell'articolo 21 stabilisce: “*Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità, o comunque divulga notizie idonee a rivelarla, di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale*”;

- dal D.P.R. 309/90 sugli stupefacenti che al comma 7. dell'art. 120 stabilisce: “*gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili*”.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali approvò già nell'anno 1998 il primo Codice Deontologico dell'assistente sociale, introducendo all'art. 17 una norma che stabiliva costituire diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale la riservatezza e il segreto professionale nei limiti della normativa vigente, e prevedeva all'art. 18 la facoltà dell'assistente sociale di



---

astenersi dal rendere testimonianza al giudice su quanto confidatogli o conosciuto nell'esercizio della professione.

La norma di natura deontologica non appariva peraltro sufficiente a garantire la riservatezza e il segreto professionale. Si ritenne pertanto indispensabile ed urgente un intervento sul piano legislativo che confermasse in modo assoluto e più vincolante il diritto-dovere degli assistenti sociali al segreto professionale, al pari di quanto l'ordinamento dispone per altre professioni.

Mancava in particolare agli assistenti sociali il riconoscimento per legge del diritto, riconosciuto ad altre categorie professionali, di eccepire il segreto e la riservatezza professionale al giudice civile e al giudice penale, ove da questi convocati, a deporre anche su quanto da essi conosciuto in ragione dell'esercizio della professione.

Su sollecitazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine, nell'anno 1998 a iniziativa di deputati e di senatori particolarmente sensibili al problema, vennero presentate alla Camera tre proposte di legge n. 4927, n. 4940 e n. 5113 aventi ad oggetto *“Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali”* e al Senato due disegni di legge n. 3616 e n. 3937 aventi ad oggetto *“Obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali”*.

Le iniziative legislative furono sostenute a vari livelli: va ricordato in particolare il Convegno sul tema *“Il diritto alla tutela della riservatezza nei servizi sociali alla persona – Il diritto-dovere degli assistenti sociali al segreto professionale”* tenutosi a Roma il 28 marzo 2000 nella Sala Conferenze di Palazzo Marini della Camera dei deputati.

L'iter parlamentare delle varie iniziative si concluse con l'approvazione della legge 03.04.2001 n. 119 contenente *“Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali”* che completò il sistema normativo legislativo e deontologico sul tema e che ebbe risonanza anche su pubblicazioni specializzate come *“Guida al diritto”* settimanale di documentazione giuridica, edito da Il Sole 24 ore, che la pubblicò con commento sul numero 19 del 19.05.2001.

**La legge 119/01** ha esteso agli assistenti sociali l'obbligo del segreto professionale e le garanzie previste per alcune categorie nel processo civile e per il difensore nel processo penale.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge recita: *“Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993 n. 84 hanno l'obbligo del segreto professionale”*



*su quanto conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale”.*

La norma è relazionata alla peculiarità dell'ordinamento della professione di assistente sociale che rende obbligatoria, per il suo esercizio, l'iscrizione all'albo professionale, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale, sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato.

Con l'introduzione per legge del segreto professionale è risultato rafforzato il rapporto di fiducia che, in ragione della particolare delicatezza delle condizioni in cui l'assistente sociale si trova frequentemente a operare, necessariamente lega il professionista e il suo assistito, e viene altresì maggiormente garantita la tutela della privacy di ciascun individuo in ordine ai dati personali (documenti, comunicazioni, informazione ecc.) di cui l'assistente sociale viene in possesso nell'esercizio della sua professione.

La legge 119/01 ha altresì esteso alla professione di assistente sociale la tutela e le garanzie già previste per altre professioni regolamentate.

Stabilisce infatti il comma 2. dell'art. 1 della legge 119/01 che agli assistenti sociali che hanno l'obbligo del segreto professionale *“si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'art. 103 del codice di procedura penale per il difensore”.*

È utile ed opportuno esaminare e valutare le disposizioni richiamate al comma 2 della legge 119/01.

Le norme del codice di procedura civile e quelle del codice di procedura penale fanno obbligo al testimone di rispondere secondo verità alle domande del giudice e prevedono che, in caso di rifiuto e/o di reticenza, il testimone possa essere perseguito penalmente: gli articoli 256 c.p.c. e 207 c.p.p. stabiliscono infatti che ove si verificano tali evenienze il giudice dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero configurandosi, in tal caso, l'ipotesi del reato di *“rifiuto di uffici legalmente dovuti”* previsto dall'art. 366 del codice penale punito con la pena della reclusione fino a sei mesi o con la multa *“da lire sessantamila a un milione”* oggi da ragguagliarsi alla corrispondente misura in euro.

Gli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 (già 351) del codice di procedura penale, fanno parte delle norme processuali che regolano l'espletamento della prova testimoniale, rispettivamente nel processo civile e nel processo penale.

**L'articolo 249 del codice di procedura civile** si limita a disporre che si applicano all'audizione del testimone nel processo civile le disposizioni dell'articolo 220 (già 351) del codice di procedura penale.



**A sua volta, l'articolo 200 del codice di procedura penale**, stabilisce che il giudice del processo penale non può obbligare a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria: i ministri del culto, gli avvocati, i consulenti tecnici, i notai, i medici, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria, gli esercenti di professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

Per effetto della disposizione del 2 comma della legge 119/01, gli assistenti sociali iscritti all'albo e, pertanto, obbligati al segreto professionale risultano inseriti tra gli esercenti una professione alla quale la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre come testimoni nei processi civili e penali.

Dalle norme richiamate può ricavarsi, come regola generale, che nel processo civile come in quello penale gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale, e pertanto soggetti per legge all'obbligo del segreto professionale, non possono essere obbligati a deporre come testimoni su quanto hanno conosciuto per ragioni connesse allo svolgimento della loro professione, sia in regime di lavoro dipendente pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale, salvo le eccezioni previste dalla legge, in particolare quelle che prevedono l'obbligo di segnalare o di riferire all'Autorità giudiziaria.

Appaiono peraltro utili i seguenti rilievi:

- la facoltà di non rispondere, prevista dalle norme processuali richiamate, non esonera l'assistente sociale convocato come testimone in un processo civile o penale dal comparire davanti al giudice;
- agli assistenti sociali iscritti all'albo e, pertanto obbligati al segreto professionale, la legge non fa divieto di testimonianza nei processi civili e penali nei quali siano convocati come testimoni: prevede soltanto la facoltà di astenersi dalla testimonianza e l'impossibilità di esservi obbligati, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- il giudice non ha l'obbligo di avvertire il testimone assistente sociale della facoltà di astenersi che, pertanto, deve essere valutata discrezionalmente e responsabilmente dall'assistente sociale chiamato a testimoniare;
- non sono richieste formule particolari per eccepire il segreto professionale: sono sufficienti espressioni come *“Ritengo di non poter testimoniare perché obbligato/a al segreto professionale dalla Legge 03 aprile 2001 n. 119”* o simili;



- sarà il giudice a dover indicare all'interessato/a le ragioni per le quali ritiene, di volta in volta, sussistere l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria e quindi di testimoniare;
- in tal caso l'interessato/a può richiedere che siano riportate a verbale la sua eccezione e le ragioni indicate dal giudice che obbligano alla deposizione, dopodiché sarà tenuto a rispondere alle domande del giudice.

**Infine, l'art. 103 del codice di procedura penale** prevede *“Garanzie di libertà per il difensore”* che possono così riassumersi:

- negli uffici dei difensori sono consentite l'ispezione e la perquisizione solo quando, essi difensori o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio, sono imputati, e limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito, e per rilevare tracce e altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate;
- presso i difensori non si può procedere al sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa salvo che costituiscano corpo di reato;
- nell'accingersi ad eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio del difensore l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il Consiglio dell'Ordine del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni;
- alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel caso di indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice;
- non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori né tra i medesimi e le persone da loro assistite;
- sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato;
- i risultati di ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguite in violazione delle disposizioni precedenti non possono essere utilizzate nel processo.

L'estensione agli assistenti sociali delle garanzie previste per il difensore dall'art.103 del codice di procedura penale assume particolare rilievo e valenza per l'esercizio della professione in regime libero-professionale che presuppone



---

un “*ufficio o studio*” privato professionale separato o anche non separato dall’abitazione.

Peraltro, non possono essere escluse anche nell’esercizio della professione in regime di lavoro dipendente pubblico o privato poiché, anche tale ipotesi, presuppone un ambito riservato nella struttura dell’ente di appartenenza dell’assistente sociale, anche in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa di protezione dei dati personali in particolare dal D.Lgs 196/03.

Un aspetto particolare presenta la relazione professionale dell’assistente sociale resa in ambito processuale nella veste di consulente tecnico d’ufficio o di parte, compreso il nuovo processo minorile nel quale è garantito il principio del contraddittorio tra le parti, che comporta la facoltà per il difensore di prendere visione degli atti e dei documenti del fascicolo processuale e di estrarne copia per ragioni del suo mandato.

In tal caso l’obbligo del segreto professionale dell’assistente sociale appare garantito dal corrispondente obbligo che incombe al difensore. Sarebbe, peraltro, auspicabile una più puntuale regolamentazione della materia.

Identico aspetto particolare presenta la relazione professionale dell’assistente sociale resa nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, quando viene a collidere con il diritto all’accesso dei documenti regolato dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).

Si richiama in proposito che l’articolo 24 della Legge 241/90 c.d. sulla trasparenza amministrativa, prevede l’esclusione del diritto di accesso per i documenti soggetti a segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, con particolare riferimento ai documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche.

Il problema è stato affrontato dal Consiglio di Stato, del quale si richiama in particolare la Sentenza n. 5105/00 della Sezione V, pronunciata con riferimento al parere reso all’Amministrazione dal difensore.

Distinguendo fra l’ipotesi in cui il parere abbia funzione di atto endoprocedimentale, richiamato nella motivazione del provvedimento finale dell’Amministrazione, e quella in cui il parere non abbia tale funzione, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la prevalenza del diritto di accesso solo nel primo caso.



Il criterio enunciato dal Consiglio di Stato per il difensore può ritenersi applicabile anche per l'assistente sociale.

Appare opportuno che, nella propria relazione all'Amministrazione, l'assistente sociale evidenzi formalmente che le notizie e i dati in essa contenute sono soggette a segreto professionale ai sensi della legge n. 119/01.

### **3.- Violazione del segreto professionale e responsabilità.**

Il concetto di violazione del segreto professionale può utilmente essere desunto dall'art. 622 del codice penale che la ipotizza in due casi:

- nel caso di rivelazione senza giusta causa, cioè al di fuori dei casi previsti dalla legge, di notizie soggette a segreto;
- nel caso di impiego di tali notizie a profitto proprio o altrui.

La violazione comporta, a carico del professionista, responsabilità di natura penale, deontologico-disciplinare e civile.

#### **La responsabilità penale.**

È prevista, allo stesso articolo 622 del Codice Penale *“Rivelazione del segreto professionale”* del quale è utile richiamare il testo: *“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.”*

Per la configurazione del reato di violazione del segreto professionale e della conseguente responsabilità penale non è quindi sufficiente la rivelazione senza giusta causa di fatti e notizie di cui il professionista è venuto a conoscenza nell'esercizio e in ragione della professione, o l'impiego di tali notizie a profitto proprio o altrui.

È anche, inoltre, necessario che dal fatto possa derivare nocumento a qualcuno (*“Se dal fatto può derivare nocumento”*). In mancanza di tale elemento la violazione del segreto professionale non costituisce reato, e pertanto non comporta responsabilità penale.

Inoltre, perché il giudice penale possa procedere a carico del professionista non è sufficiente che abbia notizia della violazione (o più esattamente della presunta



violazione), ma è necessario che la persona offesa proponga querela: il reato infatti non è perseguibile d'ufficio.

Per il caso in cui costituisca reato, la violazione del segreto professionale comporta, oltre alla irrogazione della pena principale della reclusione o della multa nei termini previsti dal richiamato art. 622 del Codice Penale, di diritto anche la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione, salvo il caso in cui la violazione sia riconosciuta colposa e non dolosa e/o sia stata inflitta la sola pena pecuniaria della multa (art. 33 Codice Penale).

L'ipotesi che il fatto non costituisca reato per mancanza degli elementi richiesti dall'art. 622 del codice penale, non esclude che la violazione del segreto professionale possa comportare responsabilità deontologico-disciplinare per violazione di norma del codice deontologico.

Va tuttavia tenuta presente la disposizione dell'articolo 653 comma 1. del codice di procedura penale la quale stabilisce:

- che la sentenza penale irrevocabile, cioè definitiva, di assoluzione per accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare.

Per tale ragione la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che quando viene contestata anche la violazione del Codice deontologico il procedimento disciplinare deve essere sospeso fino all'esito del giudizio penale con conseguente interruzione anche del termine di prescrizione dell'azione disciplinare (Sentenza n. 14811/2000).

Inoltre, in tal caso sembra evidente l'inammissibilità di una ulteriore valutazione del fatto sotto il profilo di una eventuale responsabilità deontologico-disciplinare.

### **La responsabilità disciplinare.**

Il vigente Codice Deontologico dell'assistente sociale, approvato dal Consiglio Nazionale nell'anno 2002, stabilisce:

- all'art. 23 che: *“La riservatezza e il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale nei limiti della normativa vigente”;*



- all’art. 27 che: *“L’assistente sociale che nell’esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che negli obblighi di legge e nei casi di”:*
  - rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi;
  - richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti di minori o dell’incapace nell’esclusivo interesse degli stessi;
  - autorizzazione degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione;
  - di grave rischio per l’incolumità dell’assistente sociale”.
- agli articoli 26 e 28 l’obbligo per l’assistente sociale di curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti e ai clienti (art. 26), di esigere l’obbligo della riservatezza e del segreto d’ufficio da parte di coloro con i quali collabora e di coloro che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate (art. 28);
- all’articolo 61 che *“L’inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od ogni omissione comunque non consona al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell’apposito Regolamento emanate dal Consiglio Nazionale”.*

La violazione dell’obbligo del segreto professionale e della riservatezza comporta responsabilità disciplinare dell’assistente sociale in termini evidentemente più ampi della responsabilità penale che è prevista solo nella ipotesi che il fatto costituisca reato ai sensi dell’art. 622 del codice penale, con il concorso cioè degli altri elementi previsti dallo stesso articolo, tra i quali anche la querela della parte interessata; mentre per l’apertura del procedimento disciplinare è sufficiente anche la semplice segnalazione della violazione (art. 12 del *Regolamento sanzioni disciplinari*).

Quanto alle sanzioni disciplinari occorre richiamare:

- che l’articolo 17 del D.M. 615/94 prevede la sanzione disciplinare dell’ammonizione o della censura o della sospensione dall’esercizio della professione fino a un anno o della radiazione tenuto conto della gravità del fatto;
- che il *“Regolamento sanzioni disciplinari”* approvato dal Consiglio Nazionale in data 16.11.2007 e recentemente integrato, non indica espressamente quali delle sanzioni disciplinari siano direttamente connesse alla violazione del segreto professionale, come invece indica, ad esempio, il



Codice di deontologia professionale delle professioni sanitarie che, all'articolo 9 prevede, per tale violazione, la sanzione della sospensione temporanea dall'esercizio della professione. Il "Regolamento" sanziona genericamente la violazione del Codice deontologico per la quale prevede la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione (comma 2. lett. a) art. 4) o quella della radiazione (comma 2. lett. b) dell'art. 5) sulla base dell'entità lieve o grave della violazione, del nocumento arrecato a utenti e/o clienti, della lesione più o meno ampia del decoro e della dignità della professione, della risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione.

La sanzione disciplinare concreta da applicare al singolo caso va pertanto individuata valutando il fatto nel concorso di tali elementi.

### **La responsabilità civile.**

La responsabilità civile per violazione del segreto professionale trova il suo fondamento con riferimento all'art. 2043 del Codice Civile.

Tale norma stabilisce: *"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

Perché la violazione del segreto professionale possa comportare anche responsabilità civile debbono sussistere le seguenti condizioni:

- che la violazione del segreto professionale sia dolosa o colposa;
- che a seguito della violazione del segreto professionale sia derivato a qualcuno un danno (si pensi ad es. al danno alla vita di relazione);
- che tra la violazione del segreto professionale e il danno sussista nesso di causalità, nel senso che la violazione sia causa diretta o almeno concausa determinante del danno.

### **OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E DENUNCIA.**

*di Pasquale Andria, Presidente del Tribunale per i minorenni di Potenza*

Il segreto professionale attiene al diritto/dovere del singolo professionista di non rivelare a terzi, fatti, informazioni o dati appresi da un determinato soggetto in



ragione del rapporto professionale instaurato con lo stesso, a meno che non sussista una “*giusta causa*”.

In primo luogo, si considera “*giusta causa*” il consenso valido e dimostrabile del destinatario della prestazione professionale. Il codice deontologico degli psicologi – art. 12 – impone agli stessi di valutare l’opportunità di fare uso del consenso, considerando preminente la tutela psicologica del paziente.

Ad ogni buon conto, la sussistenza della giusta causa implica, secondo alcuni, valutazioni condotte solo secondo parametri giuridici, secondo altri anche valutazioni etico-sociali.

La rivelazione del segreto senza giusta causa è punibile ai sensi dell’art. 622 c.p., se dal fatto può derivare documento. In genere, per i codici deontologici, la punibilità non è soggetta all’accertamento del documento.

La disciplina dell’esenzione dalla testimonianza è regolata dall’art. 200 c.p.p. e, per quanto specificamente riguarda gli assistenti sociali, dal comma 1 lett. d. in relazione all’art. 1 legge 3 aprile 2001 n. 119 (vedi pure art. 120 settimo comma d.p.r. 309/90 per gli operatori dei SERT), comunque “salvi i casi in cui (gli esercenti) hanno l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria (art. 331 e 334 c.p.p.)”.

La facoltà di astensione è estesa al processo civile ex art. 249 c.p.c.

Si estendono le garanzie previste all’art. 103 c.p.p. per i difensori in materia di perquisizioni e sequestri.

Un limite al segreto professionale per gli assistenti sociali è anche nell’art. 9 primo comma seconda parte legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modificazioni, in materia di adozione dei minori.

Il dovere di segnalazione dell’assistente sociale all’A.G. è nel suo dna professionale. Soccorrono gli art. 14 e 20 del codice deontologico.

E’ molto importante osservare che sussiste un obbligo di informazione degli interessati circa le implicazioni derivanti dalla specifica funzione in esame (art. 20 controllo o tutela) e comunque l’assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti (art. 9).

L’obbligo del segreto va osservato da parte dell’assistente sociale (anche libero professionista) salvo che per gli obblighi di legge e in casi specifici, quale in particolare il rischio di un grave danno allo stesso utente o cliente o terzo, in particolare se minore o persona incapace.



E' evidente che l'obbligo del segreto affievolisce rispetto all'obbligo della segnalazione tutte le volte che, nella comparazione dei beni tutelati, prevalga quello di assicurare tutela a posizioni deboli esposte a rischio grave.

## *RISERVATEZZA, DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E DENUNCIA*

*Gloria Pieroni, Consigliere Commissione Etica e deontologia professionale*

### **Riservatezza e segreto d'ufficio**

Il capo III del titolo III del Codice deontologico, agli articoli 23-24-26-28-29-31, prevede il diritto della persona utente e cliente alla *riservatezza* a cui corrisponde, quindi, un obbligo deontologico per gli assistenti sociali che esercitano la loro attività professionale, sia in rapporto di dipendenza con enti pubblici o privati, sia in forma autonoma o libero professionale. Trattando di riservatezza, dobbiamo subito ricordare che è con il segreto professionale (per la cui trattazione si rinvia all'articolo dell'avvocato Luigi Di Filippo, che è pubblicato in questo stesso inserto) che il legislatore ha inteso garantire all'utente il diritto alla riservatezza assoluta.

Di minor rilievo, a tal fine, il segreto d'ufficio previsto dall'articolo 201 c.p.p. (la cui violazione è punita dall'articolo 326 c.p.), per chi svolge una funzione pubblica estendendosi, pertanto, a tutti gli assistenti sociali che lavorano nella Pubblica Amministrazione. Infatti, il segreto d'ufficio opera affinché non si abbia l'uscita, all'esterno del servizio, di notizie riservate, ma ne consente la circolazione interna ed è posto, prevalentemente, a tutela della Pubblica Amministrazione e del servizio pubblico e, solo indirettamente, a tutela del cittadino utente. Quindi, tale normativa, da sola, non assicura adeguatamente la riservatezza dovuta alle persone (ad esempio fax che arrivano con dati "sensibili" agli uffici protocollo dei servizi ecc.).

Si potrebbe pensare che la riservatezza rivesta, nel rapporto assistente sociale – utente, un significato minore rispetto ai più vincolanti, in quanto dotati di forza di legge, segreto professionale e d'ufficio. Invece, in particolare rispetto al segreto d'ufficio, si può, senz'altro, evidenziare che la riservatezza ha un significato addirittura più ampio, in quanto, oltre che un obbligo giuridico, è anche un obbligo etico. Più in generale si sottolinea che "la riservatezza è da intendersi non solo come obbligo a non rivelare notizie apprese in forza di un rapporto fiduciario, da cui potrebbe derivare nocumento alle persone che le hanno fornite (segreto professionale in senso stretto, giuridicamente protetto), ma anche come impegno ad usare con discrezione le informazioni acquisite nell'esercizio di ruolo



(a meno che non siano fatti pubblici) e come capacità di discernimento tra ciò che va mantenuto riservato e ciò che è utile e necessario comunicare, in un lavoro integrato degli operatori”<sup>1</sup>.

Al riguardo, l'articolo 30 del Codice stabilisce che *l'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi e altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento.*

La riservatezza occupa un posto centrale fra i doveri e gli atteggiamenti professionali in quanto, non solo l'operatore manifesta il rispetto della persona anche assumendo un *atteggiamento di riservatezza*, ma questa alimenta la relazione fiduciaria di aiuto perché, la percezione da parte della persona che si rivolge ad un assistente sociale del “clima” di riservatezza, la induce ad una maggiore disponibilità nel rapporto.

Quindi, essa costituisce la base e il presupposto del rapporto fiduciario, sulla cui natura si possono evidenziare alcuni aspetti particolarmente significativi. In primo luogo, il fatto che, nella società contemporanea, sempre più persone si rivolgono e si affidano ai professionisti, per avvalersi del loro specifico apporto che si basa su tecniche e metodologie “sconosciute” all'utente, il quale dovrà aver fiducia nel fatto che il professionista le userà a suo vantaggio e nel migliore dei modi. Sarà anche l'atteggiamento di riservatezza dell'assistente sociale a contribuire allo sviluppo di tale fiducia. Possiamo, pertanto, dire che si instaura un rapporto fiduciario quando viene posta fiducia in una parte, la quale “è tenuta ad agire in buona fede, secondo giustizia e coscienza, tenendo nella dovuta considerazione gli interessi di chi le si è fiduciosamente affidato”<sup>2</sup>.

Importante richiamare l'attenzione, per le implicazioni che può avere per una professione prevalentemente inserita in organizzazioni e servizi pubblici e privati, anche sull'articolo 28 del codice deontologico, con il quale si stabilisce che l'assistente sociale è tenuto ad *esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto d'ufficio anche da parte di coloro con i quali collabora.*

Pari importanza riveste l'obbligo, introdotto dall'articolo 31, di rispettare la riservatezza e il segreto professionale *nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione.* Sono facilmente intuibili le implicazioni concrete derivanti da tale norma, a fronte delle campagne di stampa che, in caso di situazioni problematiche soprattutto coinvolgenti minori, esprimono pesanti giudizi sull'operato dei servizi sociali, i cui operatori, tenuti al segreto professionale, non possono, spesso, offrire elementi e dati di chiarificazione.

---

<sup>1</sup> AA.VV., Il segreto professionale, in Vecchiato T., Villa F. (a cura di), Etica e servizio sociale, cit.

<sup>2</sup> Dell'Orto F., Rapporto fiduciario e riservatezza: motivi, specificità e limiti del segreto professionale per l'assistente sociale, in Vecchiato T., Villa F. (a cura di), Etica e servizio sociale, cit.



## Il diritto di accesso agli atti

L'articolo 13 del Codice deontologico sancisce che *l'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve consentire agli utenti e clienti, o ai loro legali rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.*

Tale articolo risponde a quanto previsto dalla normativa sull'accesso agli atti della Pubblica amministrazione, in particolare dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 7 dicembre 2000, n. 397 "Disposizioni in materia di indagini difensive".

Queste disposizioni normative hanno avuto e (soprattutto la seconda), stanno avendo rilevanti ricadute sull'operatività del servizio sociale, in particolare sul processo metodologico di stesura della documentazione, che devono divenire oggetto di attenta riflessione per gli assistenti sociali. A tal fine, cerchiamo di capire meglio perché i principi e le prassi introdotte assumano un rilievo di grande portata per gli operatori.

E' con la legge 241/1990 che la produzione di documentazione di servizio sociale che, fino a quel momento era stata considerata dalla comunità professionale una modalità prevalentemente interna alla professione, venne più esplicitamente ricompresa nella fattispecie di atti/documenti della Pubblica amministrazione, quindi, soggetta alle norme che regolamentano quest'ultima, fra cui il diritto di accesso agli atti. Tale diritto, come previsto dalla legge in questione, non si esaurisce nella semplice possibilità del cittadino di consultare e estrarre copia dei documenti che lo riguardano, ma si sostanzia anche nel suo diritto di comprendere (per, eventualmente, contestare) il processo decisionale e gli elementi che hanno influenzato la decisione: motivazioni che la determinano, articolate in "ragioni giuridiche" e "presupposti di fatto"<sup>3</sup>.

Ma è con la legge 397/2000, che ha introdotto nel c.p.p. l'articolo 391 quater, con il quale si dispone che, ai fini delle indagini difensive, il difensore può acquisire i documenti in possesso della pubblica amministrazione (e, in caso di esito negativo, può richiederne il sequestro al pubblico ministero), che si è determinata una crescente richiesta, da parte di legali di utenti, delle relazioni redatte dagli assistenti sociali, soprattutto in riferimento a procedimenti amministrativi propri di alcuni settori, quello minorile in particolare. E' in tale ambito, infatti, che una più piena applicazione dei principi del giusto processo e delle regole processuali che garantiscono il contraddittorio fra le parti anche al

---

<sup>3</sup> Bini L. (2003), Documentazione e servizio sociale, Carocci, Roma



processo minorile (sia penale, che civile e amministrativo), ha comportato che le relazioni sociali, proprio in ossequio al principio del contraddittorio, debbano essere messe a disposizione, nella loro interezza, delle parti e dei difensori.

In altri termini, il diritto di accesso si è tradotto in un più diretto "controllo" su tali atti, sia di merito, sia sulle procedure utilizzate per condurre l'indagine sociale (che si sostanzia nella relazione) e sull'attendibilità dei dati e delle fonti da cui questi sono tratti. Sul primo aspetto, il merito, ciò che viene sottoposto, più spesso, ad analisi critica è la valutazione professionale formulata dall'assistente sociale, cioè il parere "tecnico" che l'assistente sociale fornisce a un organo decisionale come materiale istruttorio che verrà utilizzato, assieme ad altri atti istruttori, per prendere una decisione. E' chiaro che, proprio la portata che tali decisioni vengono ad avere sulla vita delle persone, rende sempre più suscettibili di attenta analisi le valutazioni tecniche del servizio sociale. Tale azione di verifica si applica anche al secondo aspetto, in cui ciò che viene verificato è la attendibilità dei dati, cioè la legittimazione delle informazioni dal punto di vista, sia del processo utilizzato per la loro "costruzione", sia della fonte da cui queste provengono.

Sono molte le situazioni in cui al servizio sociale è richiesto un contributo tecnico-professionale, il cui prodotto sarà una relazione sociale. Fra queste, quelle che sembrano presentare maggiore complessità sono: il settore dell'esecuzione penale, sia degli adulti che dei minori, i procedimenti per l'autorizzazione all'I.V.G. di una minorenni, i procedimenti ex artt. 330 e 333 Cod. civ. (decadenza dalla potestà sui figli, condotta dei genitori pregiudizievole ai figli), procedimento per l'affidamento dei figli in caso di separazione (art. 155 Cod. Civ.) e divorzio (art. 6 L. 898/1970).

Appare in tutta evidenza la delicatezza delle funzioni e la responsabilità del servizio sociale anche se, va ricordato, in molti servizi (ma non in tutti), tali funzioni tecnico-valutative vengono condivise da più figure professionali.

Ciò, tuttavia, non fa venir meno l'esigenza di richiamare l'attenzione sulla necessità di operare in modo metodologicamente rigoroso, dove il "metodologicamente" fa riferimento, sia alla specifica metodologia di servizio sociale, sia ai criteri richiesti dalle norme generali sull'attività della Pubblica amministrazione.

## Obbligo di segnalazione e denuncia

L'articolo 14 del Codice deontologico stabilisce che *l'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi e i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e "segnalare" situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.*



Tale segnalazione costituisce, pertanto, un obbligo deontologico, ma a tale strumento il servizio sociale perverrà, a fronte di situazioni di forte degrado e problematicità, solo quando tutte le azioni e interventi professionali si sono rivelati inefficaci. In campo civilistico, la segnalazione è, quindi, facoltativa, o meglio, rientra nelle facoltà che il servizio sociale ha per tutelare gli interessi delle persone, soprattutto di quelle che si trovano in condizione di maggiore fragilità e/o rischio, salvo alcune specifiche previsioni di legge, che introducono un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria:

- l'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive integrazioni (adozione), stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, debbano "riferire al più presto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio";
- la legge 269/1998, in tema di sfruttamento sessuale dei minori, prevede l'obbligo di segnalazione per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza che un minore esercita la prostituzione.

E' in campo penalistico, invece, che gli assistenti sociali, come tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria dei reati, perseguibili d'ufficio, di cui abbiano notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 331 del c.p.p. A fronte di una tale situazione, l'assistente sociale farà riferimento e segnalazione al responsabile del servizio di cui fa parte.

### *DIVAGANDO ... TRA CODICE, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI*

*Angela Romano, Consigliere Commissione Etica e deontologia professionale*

Da oltre 2 anni, grazie alla fiducia di alcuni colleghi degli OO.RR., che pur non conoscendomi personalmente mi hanno voluto dare, sono stata eletta consigliere nazionale dell'Ordine e...con molta fatica, ma anche con una certa gratificazione, sto cercando di imparare ad esercitare tale servizio. Con la consapevolezza che occorre "ricambiare" tale fiducia "con impegno costante, correttezza,



imparzialità e nell'interesse della comunità professionale ed essere parte attiva nelle politiche dei servizi”<sup>4</sup>.

Da subito mi sono dovuta misurare con “luminari” del S.S.P., colleghi tutti molto più esperti e competenti di me, per età professionale, incarichi ed impegni ricoperti negli anni in questo o altri consessi, per molteplicità di rapporti con Enti, Ministeri, Agenzie di formazione, per dimestichezza e padronanza di leggi e normative di settore, e non solo.

Altrettanto velocemente, tale confronto mi è sembrato arricchente e favorevole per la mia crescita professionale (oltre che umana) e di riflesso, per i colleghi a me più vicini. E mi è sembrato opportuno capitalizzare e dare senso al mio andirivieni da Vieste (mia città di residenza) a Roma, estenuante per molti versi, ma occasione propizia per ripensare abbondantemente al perchè di tale impegno. Impegno che, non nascondo, spesso sarei tentata di abbandonare, complici la stanchezza, l'accavallarsi di molteplici attività, il lento, a volte mancato raggiungimento di obiettivi che, invece, si vorrebbero perseguire in maniera più efficiente, ecc.

Non nascondo neppure che, a differenza di molti dei colleghi consiglieri che dedicano in maniera encomiabile tempo ed energie alla notevole mole di impegni che un componente del CNOAS è chiamato a svolgere, io invece, riesco a ritagliare solo scampoli di tempo per leggere, studiare, approfondire, riflettere sulle tematiche che in misura copiosa vengono proposte alla nostra attenzione. Proposte e sollecitazioni che giungono da una Presidenza estremamente attenta ad ogni aspetto relativo alla professione (non posso non rivolgere a questo punto un affettuoso, commosso e grato pensiero alla carissima Fiorella che da quell' “Osservatorio privilegiato” nel quale ora vive, sicuramente continua a vegliare su tutta la comunità professionale) e da Presidenti di Commissione molto attivi e presenti in ogni settore dell'essere, del sapere e del fare professionale. In estrema sintesi e in maniera un po' egocentrica, potrei dire che, in effetti, l'esperienza arricchisce il mio sapere professionale e mi dà l'occasione di pensare maggiormente e in maniera più appropriata a cosa significhi fare l'assistente sociale... potrei dire che sono stata catapultata in un avventuroso ed avvincente viaggio intorno al nostro mondo professionale...e, tutto sommato, amo “viaggiare”!

Cercherò di sintetizzare, di seguito, alcune riflessioni fatte tra un viaggio e l'altro (ma non solo) sulla materia deontologica, a mio parere fondamentale e fondante per la nostra professione, così come per ogni professione che si occupa, si preoccupa e si prende cura della persona umana.

---

<sup>4</sup> *Codice Deontologico dell'Assistente Sociale – Titolo VII - Capo IV art. 65*



Questo non solo perchè, come recita l'art. 3 del nostro Codice deontologico “il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione per obbligo deontologico” e “la non osservanza comporta l'esercizio della potestà disciplinare”, ma perchè, come ben precisano di seguito gli altri articoli al titolo II: “La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità originarie delle persone: libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.”<sup>5</sup>, “L'assistente sociale pone la persona al centro di ogni intervento(...)”<sup>6</sup> e ancora: “L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici (...)”<sup>7</sup>.

La Commissione “Etica e Deontologia Professionale” di cui faccio parte, mi affidò il compito di “sistemare” i dati relativi ai procedimenti disciplinari avviati e/o conclusi dagli Ordini Regionali, pervenuti dagli stessi in seguito ad espressa richiesta, in tal senso, del CNOAS. Dati già presentati ai componenti dell'Osservatorio Deontologico Nazionale nella seduta del 30 marzo 2007.

La rilevazione, relativa al periodo 2004-2006, fornisce la possibilità di fotografare, per alcuni aspetti, rispetto ad un periodo determinato, seppure sul versante del mancato rispetto del codice deontologico, l'immagine etica della nostra professione. Soprattutto, poi, se questi dati vengono confrontati con quelli analoghi riferiti ai precedenti periodi 1998-2002 e 2002-2004 (come ho cercato di evidenziare nella tabella n. 2). In tal caso, si ha anche un quadro, seppure solo quantitativo dell'evoluzione relativa alle violazioni del nostro Codice, ai procedimenti avviati, alle sanzioni comminate.

Alcuni dati relativi all'ultimo periodo di rilevazione 2004-2006 (cfr l'allegata tabella n. 1).

Sinteticamente: si evince che su n.° 1980 procedimenti disciplinari avviati dagli Ordini Regionali nel periodo considerato, ben n.° 1917 (pari al 97% circa del totale!) riguardano l'ex art. 8 (Morosità) del Regolamento delle Sanzioni disciplinari.

L'altro 3% (n.63) riguarda, per n.38 casi: violazioni attinenti il titolo III del Codice D (Responsabilità dell'Assistente Sociale nei confronti della persona utente e cliente); per n.11 casi violazioni inerenti il titolo II (Principi); n.9 casi rientrano, invece nelle violazioni al titolo V (Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti). Si rilevano, infine, n.2

---

<sup>5</sup> Codice Deontologico dell'Assistente Sociale – Titolo I art. 5

<sup>6</sup> Codice Deontologico dell'Assistente Sociale – Titolo I art. 7

<sup>7</sup> Codice Deontologico dell'Assistente Sociale – Titolo I art. 10



procedimenti relativi al titolo VII (Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della professione) e n.1 procedimento per ciascuno dei seguenti tre titoli: I (Definizione e potestà disciplinare), IV (Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società), Titolo VI (Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione del lavoro).

Rispetto al totale dei procedimenti avviati, alla data della rilevazione, risultano n.953 archiviazioni e n.248 sanzioni comminate, mentre non erano stati completati gli iter relativi a n.96 procedimenti.

Comparando l'esito di quest'ultima rilevazione con quella riferita agli anni precedenti (si veda l'allegata tabella n.2 costruita sui dati riferiti a tre periodi di rilevazione: 1998-2002; 2002-2004 e 2004-2006 e, secondo lo schema proposto ai Consigli degli Ordini regionali, raggruppando il numero dei procedimenti disciplinari in base ai vari TITOLI del Codice Deontologico) si potrà facilmente constatare, che anche per gli altri periodi, la stragrande maggioranza dei procedimenti disciplinari avviati attiene alla morosità. Su un totale di n.8123 procedimenti ben n.8011 (pari al 98,6%) riguardano, appunto tale tipo di violazione. La tendenza risulta altalenante nei tre periodi considerati: i n.4390 procedimenti per morosità, considerati come somma di due bienni (1998-2002) sono pari al 54,8% (27,4 % per ciascun biennio) dei n.8011 procedimenti per morosità; i n.1704 relativi al biennio 2002-2004 raggiungono una percentuale del 21,3% e, infine, i n.1917 relativi all'ultimo biennio considerato sono pari al 23,9%. In progressione (decescente e crescente), invece, l'andamento dell'iter di detti procedimenti. In netta diminuzione (da 4382 a 1327 e, infine a 248) il numero delle sanzioni comminate, pari, rispettivamente: al 99,4% dei procedimenti avviati dal 1998 al 2002; al 75,7% nel biennio 2002-2004; fino al 12,5% riferito all'ultimo periodo considerato. Andamento contrario, invece, è quello relativo ai procedimenti conclusi con l'archiviazione: 29 nel primo periodo, pari allo 0,65% delle procedure; 503 nel biennio intermedio, pari al 28,7% ; addirittura 953, pari al 48% del totale nell'ultima rilevazione.

Alcune considerazioni.

Emerge in maniera lapalissiana che la quasi totalità dei procedimenti disciplinari riguarda la morosità e sorgono spontanei, pertanto, alcuni interrogativi:

- solo (o in larghissima parte) procedimenti disciplinari relativi alla morosità perchè il mancato o ritardato versamento del contributo all'Ordine regionale di appartenenza è più facilmente individuabile e gli indicatori sono concreti e quantificabili ("la matematica non è un'opinione", dunque, se non si registrano entrate rivenienti dalle quote di iscrizione all'Ordine, la violazione è presto accertata) mentre le altre



violazioni richiedono tempi più estesi di osservazione ed indicatori non sempre chiari?

- solo morosità perchè, in fondo, al di là del mancato versamento delle quote di iscrizione all'Ordine, la nostra comunità professionale è estremamente rispettosa del Codice Deontologico?
- ma è così poco chiaro che “è considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all'Ordine regionale o interregionale di appartenenza (morosità)”<sup>8</sup> ?

Ma se anche fosse solo la morosità l'unico neo della nostra professione, per il fatto stesso che assuma una misura tanto vasta, ritengo sia ugualmente un dato “allarmante”, sul quale fare un'attenta riflessione. Riflessione che evidentemente è già stata affrontata visto anche l'andamento rispetto all'archiviazione e alla comminazione delle sanzioni. Perchè tale contravvenzione al C.D. ha dimensioni tanto vaste? Forse non è ancora ben chiaro che l'essere professione ordinata impone anche degli obblighi di versamento della quota di iscrizione, unica entrata certa in grado di assicurare il buon funzionamento degli Ordini stessi?

Sappiamo e siamo consapevoli di essere iscritti ad un organismo che si mantiene ed esercita i compiti cui è tenuto, nell'interesse e a tutela della professione, attingendo a risorse derivanti dagli iscritti stessi? Che cosa sottende a tale violazione del C.D., tale scarsa consapevolezza o un debole senso di responsabilità rispetto ad un dovere che rientra, a pieno titolo, tra i comportamenti “non conformi al decoro e alla dignità della professione”?

Vorrei poter affermare che, al di là del mancato versamento delle quote di iscrizione all'Ordine, la nostra comunità professionale è estremamente rispettosa del Codice Deontologico...

Ma ripenso e rileggo, purtroppo, tante situazioni vissute, osservate, o solo riferite, riguardanti la violazione più o meno palese di ben altri articoli del Codice, violazioni che rientrano tra quelle rilevate nei dati succitati.

Mi chiedo, innanzitutto: “Quanti assistenti sociali e in che misura conosciamo, comprendiamo, diffondiamo veramente la conoscenza del Codice e ci impegniamo per la sua applicazione?” Evidentemente, per caratteristica propria e per definizione, la “conoscenza” e la “comprensione” non possono mai considerarsi completamente raggiunte ma è pur vero che sono obiettivi perseguibili attraverso un processo dinamico di ricerca e di studio personale, di

---

<sup>8</sup> *Sanzioni Disciplinari e Procedimento – art. 17 D.M. 615/94 – art. 9 D.P.R. 169/05-REGOLAMENTO - Art. 8*



approfondimento ed aggiornamento continui ... Come è altresì vero che la conoscenza, in questo come in altri casi, va promossa da chi è preposto alla formazione. Non a caso, fra l'altro, tra le priorità individuate dalla Commissione Etica vi è proprio “la diffusione sempre più capillare del C.D., la sensibilizzazione, la conoscenza, l'informazione su questo fondamentale e basilare riferimento per l'intera comunità professionale”<sup>9</sup>.

E ancora, mi chiedo (e la domanda la rivolgo innanzitutto a me stessa): “l'assistente sociale mette sempre la persona al centro di ogni intervento? Ricorda, ogni giorno, nel suo lavoro quotidiano, di essere al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo? Quanto e come riesce a non esprimere giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti?” E ripenso alle tante situazioni in cui, piuttosto che contribuire allo sviluppo delle persone, a causa anche di una mancata difesa della propria autonomia da pressioni e condizionamenti, si accetta e si tollera che gli utenti continuino a rimanere “assistiti” e funzionali ad un sistema assistenzialistico ancora molto distante da una concezione integrata di interventi e servizi sociali volti a “promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza”<sup>10</sup>, né o mal “si impegna la competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto”<sup>11</sup>.

Altro interrogativo che viene spontaneo porre a me stessa e ai colleghi è quello relativo alla necessità di “mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate” e di “consultarsi con altri professionisti competenti qualora la complessità di una situazione lo richieda”...E ripenso alla fatica di riuscire almeno a scalfire una sorta di autoreferenzialità o di mania di “onnipotenza” che non permette di avviare alcun itinerario di confronto e di dialogo con altri da sé. Logiche nelle quali l'unico termine di paragone rimane la propria opinione, la preparazione conseguita “in illo tempore”, l'arroccamento su posizioni precostituite che non potranno mai coniugarsi con quanto dettato dagli articoli del C.D. sui rapporti con i colleghi e con gli altri professionisti, né con quelli relativi alla responsabilità nei confronti della società, né tanto meno con le indicazioni relative al rapporto con l'organizzazione del lavoro. E mi riferisco, in particolar modo, agli articoli contenuti nei Titoli IV – V e VI del C.D. che attengono la “Partecipazione e promozione del benessere sociale”, i “Rapporti con i colleghi ed altri

---

<sup>9</sup> *Verbale Commissione Etica e Deontologia Professionale del 11.01.08*

<sup>10</sup> *Art. 1 l. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*

<sup>11</sup> *Codice Deontologico dell'Assistente Sociale – Titolo III – Capo I- art. 11*



---

professionisti” e “L’Assistente sociale nei confronti dell’organizzazione di lavoro”.

Naturalmente a queste domande ognuno di noi potrebbe rispondere facendo riferimento alla propria esperienza, ma credo sia sintomatico che n.38 procedimenti disciplinari, pari al 60% dell’esiguo numero (n.63) di violazioni diverse dalla morosità, riguardino violazioni al titolo III del C.D. Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente, relativi soprattutto ai Diritti degli utenti e dei clienti, laddove, come si diceva sopra, “l’assistente sociale pone la persona al centro di ogni intervento”.... Sarebbe interessante sapere chi abbia segnalato la violazione e questo dice anche che l’utente, probabilmente, conosce il nostro Codice (meglio di noi?).

Gli 11 procedimenti, pari al 17% dei succitati 63, che riguardano violazioni al titolo II Principi, per la maggior parte si riferiscono agli artt. 6 - 7 e 9. Infine i n.9 procedimenti avviati per violazione del Titolo V Responsabilità dell’Assistente Sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti si riferiscono, naturalmente agli artt. 41, 42 e 43.

A guardare i dati emersi e facendo riferimento ad alcune esperienze personali, forse potremmo concludere col dire che questo esiguo (?) numero di procedimenti avviati per motivazioni diverse dalla morosità sia la punta di un iceberg che stenta ad emergere perché non vi è ancora una buona conoscenza del nostro Codice... ma è solo un’ipotesi non confortata da alcun dato scientifico. E’ questo il motivo per cui è stata redatta una nuova scheda, adattandone una già utilizzata da alcuni Ordini Regionali del Nord Italia, che servirà a rilevare in maniera più puntuale e con informazioni più precise, i dati relativi ai procedimenti disciplinari, avviati per violazioni diverse dalla morosità.

In ogni caso siamo convinti che, a fronte di un mancato rispetto di alcune norme deontologiche, esiste un consistente e variegato mondo professionale che continua ad operare e a dare il meglio di sé “cavalcando la storia” e facendosi promotore di benessere e di qualità della vita. A tutti, partendo da ciascuno, mi permetto di rivolgere l’invito a coniugare sempre il proprio impegno professionale con quell’etica della responsabilità che deve permeare il lavoro di ogni serio professionista, in favore e a vantaggio del cittadino utente e nel rispetto della sua dignità di persona.









## ***Giornata Seminariale***

### ***“Il servizio sociale dell’INAIL: una risorsa nel panorama del Welfare”***

**Roma, 29 febbraio 2008**

*presso il Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali*

*Nell’ambito del programma di incontri con i colleghi impegnati nei diversi settori operativi e sulla base delle sollecitazioni pervenute, il Consiglio Nazionale, d’intesa con la Commissione Politiche del Lavoro, vuole incontrare i colleghi per un confronto propositivo sul Servizio Sociale dell’I.N.A.I.L. e sul suo possibile sviluppo.*

## **INTERVENTO D’APERTURA DEI LAVORI**

*Franca Dente, Vicepresidente del Consiglio Nazionale*

Nei programmi di questo Consiglio Nazionale, riveste particolare importanza l’incontro con i colleghi impegnati nei vari settori lavorativi, per aprire ambiti di dibattito e nell’ottica di maggiore valorizzazione e visibilità del Servizio Sociale.

La Commissione Lavoro del Cnoas ha voluto dare priorità a quei settori che hanno manifestato particolare problematicità e urgenza, come gli Uepe e gli USSM, i Not, gli Ospedalieri e, oggi, gli assistenti sociali dipendenti Inail.

Questa giornata ha voluto significare un momento di conoscenza e di confronto sul Servizio Sociale dell’INAIL, e sul suo possibile ruolo all’interno del nuovo sistema di Welfare che si va delineando in Italia negli ultimi anni.

Il Servizio Sociale all’interno dell’Inail, in quanto istituto assicurativo, parte da molto lontano e ha resistito nel tempo, nonostante sia intervenuto un periodo di grande stallo tra gli anni 80/90.

L’inserimento dell’Assistente Sociale nell’Inail viene previsto nel testo unico del 1965 dall’art. 178 in cui si parla di “assistenza sociale” rispondendo ad una esigenza di andare oltre la concessione di una rendita infortunio e ampliando la sfera degli interventi di tipo assistenziale (come concessione di sussidi per lo



studio ecc). Era addirittura previsto un fondo finalizzato a interventi di tipo assistenziale, che oggi possiamo definire di contrasto alla povertà.

Dopo la riforma sanitaria, L. 833/78 e il D.P.R. 616/77, e il trasferimento delle competenze sanitarie e assistenziali alle regioni è appunto intervenuto un periodo di grande empass.

La Legge 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro in favore dei disabili” ha ridato nuovo impulso al Servizio Sociale, relativamente al reinserimento socio-lavorativo dell’infortunato, sul quale si sono attivate molteplici progettualità.

L’appartenenza di questo profilo professionale all’area socio-educativa non sempre soddisfa le aspettative delle colleghe per il suo scollegamento con le altre aree e per la dipendenza funzionale dalla Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi.

L’assenza di un’area specifica di Servizio Sociale, non aiuta a dare una maggiore forza e impulso agli aspetti che riguardano l’inclusione e il reinserimento sociale e la loro connessione con il Servizio Sociale dell’Ente Locale e della Sanità, facendo prevalere gli aspetti medico/sanitari o burocratico/amministrativi.

Il Funzionario socio-educativo (assistente sociale) deve poter garantire al disabile la migliore partecipazione alla vita sociale attraverso la presa in carico e riducendo al minimo, con un progetto personalizzato, le difficoltà che la disabilità gli ha procurato.

Il Servizio Sociale Professionale sa quanto siano importanti, in una fase difficile di una persona che ha subito un infortunio, l’aiuto e il sostegno psico-sociale, la mobilitazione delle risorse personali, familiari, sociali e istituzionali.

Il reinserimento lavorativo, familiare e sociale, quindi, diventano obiettivi prioritari.

Dice opportunamente una scheda predisposta dalla Direzione Generale dell’INAIL che il funzionario socio-educativo (a.s.) deve poter garantire la *“tutela globale integrata e privilegiata dell’infortunato attivando un processo relazionale di aiuto e processi di lavoro sociale di rete nella duplice dimensione individuale e collettiva”*.

L’assistente sociale svolge attività di analisi, studio, ricerca e consulenza tecnica con riferimento anche al superamento delle barriere architettoniche e lavora per costruire e curare quella rete formale e informale che aiuta l’infortunato nel suo reinserimento.

La carenza, a livello centrale, di un’area specifica e di figure di Servizio Sociale apicale, come si diceva, non aiuta a dare la giusta attenzione e valorizzazione agli aspetti sociali, relazionali, affettivi, del reinserimento, limitandosi a fornire risposte automatiche, standardizzate; non aiuta neanche a delineare un modello organizzativo omogeneo su tutto il territorio nazionale che si proietti in un sistema di Welfare integrato locale in cui si programmano le risposte ai bisogni e si mettono in rete risorse.

La disorganica e discontinua presenza del servizio sociale nelle varie realtà provinciali, l’attribuzione di competenze di un’area territoriale più vasta,



impediscono di fatto il radicamento del Servizio Sociale nel territorio, indispensabile per entrare nella rete dei servizi, delle opportunità, del sistema dei servizi e delle risposte. Ciò non aiuta certo ad entrare nel sistema di Welfare locale, di cui probabilmente si sente forte la necessità per produrre progettualità, aprire ambiti di nuove opportunità per gli infortunati.

Partecipare ai tavoli di concertazione e di programmazione delle politiche sociali locali vuol dire collaborare a costruire contesti sociali, relazionali e lavorativi più aderenti ai bisogni degli infortunati.

Altro obiettivo dovrebbe essere quello di riuscire ad avvicinare di più l'area sanitaria all'area sociale, in una lavoro interdisciplinare che sia in grado di elaborare un *progetto riabilitativo individualizzato* da realizzare in una logica di rete.

Infine il moltiplicarsi degli infortuni e delle morti sul lavoro degli ultimi tempi, pone un'urgente attenzione alle attività di *prevenzione*; quest'area richiede urgentemente un potenziamento in cui il servizio sociale può trovare un ulteriore ambito di competenza.

L'occasione di oggi offre la possibilità alla collega Zanetti, che ha sollecitato questo incontro, di presentare un'ipotesi di riorganizzazione del settore a vari livelli che si sottoporrà all'attenzione della Direzione Generale dell'INAIL.



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE NELL'INAIL E LEGISLAZIONE NAZIONALE

a cura di Maria Zanetti, assistente sociale INAIL

Gli artt. 126 e 256 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali **“l'assicurazione .....è esercitata anche con forme di assistenza e servizio sociale....”**.

Gli assistenti sociali hanno la funzione di facilitare il rapporto istituzioni-cittadino, di assicurare l'intervento volto a soddisfare le necessità, nel nostro caso, della persona infortunata e della sua famiglia, di promuovere la piena e autonoma realizzazione degli interlocutori, di sviluppare il delicato ed indispensabile ruolo di aiuto alla persona, ruolo che nel corso degli anni si è arricchito in conseguenza delle innovazioni legislative.

Queste innovazioni hanno posto maggiore attenzione al “processo relazionale di aiuto” ed al “lavoro sociale di rete” con l'infortunato - e il suo mondo vitale - e le istituzioni dando risalto alle funzioni e al ruolo del servizio sociale dell'Istituto. In particolare:

- la legge di riforma dell'assistenza (Legge 328/2000) trasforma le generiche attese di interventi assistenziali in **diritti soggettivi esigibili**, conferisce al settore delle politiche sociali, e quindi al servizio sociale professionale, un ruolo di fondamentale importanza per la realizzazione del **sistema integrato di interventi e servizi sociali** teso a migliorare, attraverso le interrelazioni tra diversi attori pubblici e privati, la qualità della vita dei soggetti in difficoltà e disagio sociale;
- la **“mission” dell'Istituto** che - nell'ottica della **tutela globale integrata e privilegiata** dell'assicurato (presa in carico e **care management**) - pone al centro degli interventi la persona disabile dal momento dell'evento lesivo fino al reinserimento nella vita familiare, sociale e lavorativa senza soluzione di continuità;
- il Decreto Legislativo 38/2000 art. 24 - con il quale è stato assegnato all'INAIL il compito di attuare progetti formativi di riqualificazione professionale rivolti agli invalidi del lavoro, nonché progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese che intendono mantenere in servizio o assumere invalidi del lavoro - che ha portato al superamento del concetto di mero indennizzo economico approdando ad una forte attenzione alla persona dell'infortunato;



Fanno parte delle caratteristiche professionali la capacità di ideazione e progettazione di interventi formativi di riqualificazione finalizzati a facilitare il “collocamento mirato” dei disabili del lavoro. Per questo vengono promossi convenzioni, protocolli e **sinergie** con enti/organismi pubblici e privati, agenzie di formazione, associazioni datoriali operanti sul territorio.

L'impegno del Servizio Sociale quale componente delle équipes multidisciplinari di I e II livello consente un continuativo e significativo intervento, a livello delle realtà territoriali provinciali e regionali, a favore dei disabili del lavoro e per la giusta attenzione e considerazione delle loro problematiche.

### *INTRODUZIONE AL TEMA*

*Maria Cristina Odiard, Segretario del Consiglio Nazionale, membro della Commissione Politiche del Lavoro*

Ringrazio per questa così numerosa e vivace partecipazione e vi informo, con grande soddisfazione, che sono rappresentate qui oggi le realtà Inail di tutte le regioni d'Italia. Sicuramente con caratteristiche e problematiche diverse ma, direi, uniti dal desiderio di incontrarsi, proporre, confrontarsi fra di voi e con noi.

L'idea di questo incontro è nata aspettando una pizza che non arrivava mai, a Riva del Garda, al convegno organizzato dalla casa editrice Erickson.

Molti di voi si ricordano quando Maria Zanetti, saputo che sono consigliere nazionale ed in quel periodo presidente della Commissione Politiche del Lavoro, mi ha squadrato, si è rimboccata le maniche e mi ha sciorinato i problemi dei colleghi dell'Inail e la volontà ed il desiderio di affrontarli insieme.

Problemi che stanno molto a cuore al nostro presidente, Fiorella Cava, oggi assente per motivi di salute ma che vi saluta e che ho sentito ancora ieri telefonicamente a proposito di questo incontro.

Cava aveva seguito, come segretario del Sunas, le discussioni e proposte del contratto firmato nel '99, se ricordo bene, in cui per una scelta forse oggi non condivisa, la maggior parte dei colleghi allora in servizio aveva optato per la collocazione nell'area socio educativo e con la dicitura di funzionario socio educativo, come ha ricordato Franca Dente che mi ha preceduto.

Dopo quell'incontro trentino, abbiamo iniziato a dialogare, prima Maria ed io, poi con la partecipazione di tutto il vostro gruppo, utilizzando il preziosissimo strumento della vostra mailing list che con un “invia” vi raggiunge tutti.

Sono stati ipotizzati alcuni argomenti di discussione, previsto anche una sorta di questionario sulle priorità e le aspettative, rimandato la data per motivi diversi e poi finalmente, oggi, realizzato questo incontro che sicuramente ci permetterà di



chiarire le problematiche ed i punti da approfondire e le decisioni che riteniamo prendere.

Il dott. Marangoni, invitato, ci ha fatto sapere che non potrà essere presente ma che è molto interessato all'iniziativa.

Vi chiedo, per una maggiore praticità, come abbiamo fatto con i gruppi di colleghi incontrati in passato (Not, Ministero giustizia etc) di identificare già da ora un referente che vi rappresenti e che sia per noi l'interlocutore. Se per voi va bene vorremmo proseguire il dialogo con Maria Zanetti a cui, entusiasmo e passione, non mancano di certo.

Nella mia esperienza, quasi trentennale, di assistente sociale ospedaliera, seguo spesso pazienti con gravissime disabilità a causa di infortuni sul lavoro. Con alcuni di voi e saluto affettuosamente la collega che qui rappresenta il Piemonte, abbiamo collaborato, ma collaborare detto così mi suona molto freddo, io so che abbiamo insieme condiviso sconcerto, burocrazia, speranza...

Ho avuto l'opportunità di apprezzare la vostra professionalità ma anche di suggerire, e qui lo ribadisco, che il vostro ruolo dovrebbe essere maggiormente pubblicizzato e gli ambiti meglio definiti all'interno dell'area specifica del servizio sociale professionale.

Mi permetto, in conclusione, di ricordare la tragedia della Thyssen che si è consumata pochi mesi fa nella mia città Torino, uno stabilimento ad altissimo rischio in cui la prevenzione è stata, pare, totalmente ignorata.

Vorrei augurare a voi e a tutti noi, in quanto cittadini, che l'Inail avesse funzioni non di riabilitazione e di indennizzo di un danno, dando per scontato che un danno "può sempre capitare" ma prevalentemente, e mi piacerebbe poter dire esclusivamente, di prevenzione, in modo che nessun danno, nessun incidente causi invalidità e morte per cause di lavoro. Noi assistenti sociali siamo in grado di operare con grande competenza ed utilizzando l'opportuna creatività per conquistare anche questo obiettivo.



## IPOTESI ORGANIZZATIVA

*Maria Zanetti*

### ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCESSO SOCIO EDUCATIVO IN SEDE

#### *PREMESSA al macro flusso organizzativo*

Il progetto di ridisegnare il “processo socioeducativo”, che è un processo di sviluppo per definizione, si inserisce nel contesto del cambiamento strategico, anzi, **dell’Innovazione”** dell’Istituto. Quest’ultimo, da ente erogatore di prestazioni assicurative, vuole divenire soggetto attivo nel sistema di protezione sociale, garante, in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema del Welfare, di una tutela integrata dell’infortunato fino al suo reinserimento sociale e lavorativo.

I responsabili di processo socio educativo e i responsabili di linea di processo socio-educativo, che sono **Assistenti Sociali abilitati all’esercizio della professione e iscritti all’Albo dell’Ordine professionale, agiscono in base alle conoscenze specifiche della professione e in base al Codice deontologico. I cittadini-utenti e il recupero della loro capacità di autonomia, intesa nell’accezione più ampia, sono al centro dell’attenzione.** Nella realizzazione della mission svolgono un ruolo di “case manager” o funzionario-guida per la conduzione del caso. Inseriti nello staff di Sede vengono a conoscenza delle criticità al fine di intervenire presso gli utenti. Effettuano attività di servizio sociale utilizzando i metodi e le tecniche proprie del servizio, in particolare si occupano dell’attivazione delle **reti di relazione** degli utenti, delle reti di relazioni all’interno dell’istituto e delle reti esterne con altri enti. Raccolgono ed elaborano dati attraverso la propria attività professionale. Svolgono attività di ricerca sociale finalizzata al miglior servizio.

In relazione all’ambito delle proprie competenze effettuano attività di studio e di pubblicazione. Partecipano sia come gestori che come partecipanti ad aggiornamenti e formazione continua.

Effettuano attività di analisi, valutazione e monitoraggio (supervisione) della qualità del servizio erogato agli infortunati. Promuovono e facilitano “mainstreamings”, cioè buone prassi con gli organismi pubblici e privati, unità sanitarie, patronati, aziende ed istituzioni fino a realizzare convenzioni e/o soluzioni innovative per il “coping” fronteggiamento dei problemi sociali degli utenti.

Promuovono e instaurano “buone prassi” anche con le aziende al fine del reinserimento mirato degli infortunati sia nella stessa azienda di provenienza che



nelle altre e con il Centro per l'Impiego per la mediazione lavorativa e il bilancio delle competenze.

### *PUNTI DI ATTENZIONE*

- A. Dal confronto tra quadro normativo di riferimento e quello interno si evince che, mentre la normativa generale individua nel “Servizio Sociale” una vera e propria professione, ciò non trova conferma nè a livello normativo nè a livello strutturale interno.

**L'attività considerata infatti, pur essendo stata individuata come specifica funzione, non trova quell'autonomo risalto che contraddistingue l'esercizio di una professione.**

- B. Ciò che caratterizza una professione è che, preso in carico il cliente, personalizza il flusso delle attività. Non si tratta quindi di mettere in fila una serie di adempimenti meccanicamente e in modo lineare, ma di adeguarsi alle caratteristiche del caso particolare, pur rispettando alcune sequenze ed alcuni vincoli.

Si può sinteticamente concludere che i problemi umani sono in realtà **interconnessioni di strati multipli di problemi: la soluzione è frutto di un processo integrato che si mette in moto e non una sequenza di azioni da poter mettere in fila e controllare semplicisticamente.**

### *ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL SERVIZIO SOCIALE REGIONALE*

#### *PREMESSA al macro flusso organizzativo*

Il progetto di ridisegnare il “processo socioeducativo”, che è un processo di sviluppo per definizione, si inserisce nel contesto del cambiamento strategico, anzi, **dell'Innovazione”** dell'Istituto. Quest'ultimo, da ente erogatore di **mere prestazioni** assicurative, vuole divenire **soggetto attivo** nel sistema di protezione sociale, garante, in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema del Welfare, di una tutela integrata dell'infortunato fino al suo reinserimento sociale e lavorativo.

Quale miglior tramite che il Servizio Sociale per **interessare reti relazionali** con altri Enti?

I responsabili di processo socio educativo e i responsabili di linea di processo socio-educativo, che sono **Assistenti Sociali abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'Albo dell'Ordine professionale, agiscono in base alle conoscenze specifiche della professione e in base al Codice**



**deontologico. I cittadini-utenti e il recupero della loro capacità di autonomia, intesa nell'accezione più ampia, sono al centro dell'attenzione.**

Inseriti nello staff della Direzione Regionale vengono a conoscenza delle opportunità offerte dall'Ente Regione e anzi, dovrebbero trovare spazi di collaborazione per elaborare modelli di politica sociale comuni e condivise. Tanto più ora che l'Ente Regione diventa, assieme alle sue Province, il punto di riferimento per l'attuazione di politiche che, inevitabilmente, risulteranno diversificate nel territorio del Paese.

Il Servizio Sociale regionale dovrebbe implementare le nuove modalità nei servizi delle Sedi e tra le diverse realtà interessate: un lavoro per progetti ed in rete (intesa come rete relazionale tra enti diversi e non quella telematica) per tracciare percorsi nuovi.

Si rileva che potrebbe essere, in innovazione, una leva per il monitoraggio e per dare l'aiuto opportuno alle Sedi al fine di elevare il grado di organizzazione e operatività del Servizio e dei servizi dell'Istituto.

Nel tempo attuale, potrebbe, in collaborazione con omologhi servizi territoriali, individuare nuovi modelli di programmazione per le politiche dell'occupazione, attraverso la predisposizione di programmi di inserimento dei disabili. Quindi individuare i diversi settori economici entro cui inquadrare i programmi di inserimento, esaminando per i disabili particolarmente gravi, forme alternative di inserimento. In particolare esaminando con attenzione e nelle varie realtà la possibilità di telelavoro.

Attivazione di un sistema ordinario di rilevazione di dati, utili per il servizio, mirato alla verifica dei risultati conseguiti.

Dovrebbe promuovere iniziative di sensibilizzazione sociale riguardo al tema e diffondere particolari iniziative innovative e qualificate in materia di reinserimento lavorativo, di riabilitazione sociale.

Con i metodi e le tecniche proprie del servizio, in particolare si occupano dell'attivazione delle **reti di relazione** all'interno dell'istituto e delle reti esterne con altri enti.

In relazione all'ambito delle proprie competenze effettuano attività di studio e di pubblicazione. Partecipano sia come gestori che come partecipanti ad aggiornamenti e formazione continua presso le strutture universitarie.

Effettuano attività di analisi, valutazione e monitoraggio (supervisione) della qualità del servizio erogato agli infortunati.

Analogamente al Servizio Sociale di Sede promuovono e facilitano, in buona sostanza, "mainstreamings", cioè buone prassi con gli organismi pubblici e privati, unità sanitarie, patronati, aziende ed istituzioni fino a realizzare convenzioni e/o soluzioni innovative per il "coping" fronteggiamento dei problemi sociali degli utenti.



## PUNTI DI ATTENZIONE

- A. Dal confronto tra quadro normativo di riferimento e quello interno si evince che, mentre la normativa generale individua nel “Servizio Sociale” una vera e propria professione, ciò non trova conferma nè a livello normativo nè a livello strutturale interno.

**L'attività considerata infatti, pur essendo stata individuata come specifica funzione, non trova quell'autonomo risalto che contraddistingue l'esercizio di una professione.**

- B. Ciò che caratterizza una professione è che, preso in carico il cliente, personalizza il flusso delle attività. Non si tratta quindi di mettere in fila una serie di adempimenti meccanicamente e in modo lineare, ma di adeguarsi alle caratteristiche del caso particolare, pur rispettando alcune sequenze ed alcuni vincoli.
- C. **Testo Unico in materia di disabilità:** è allo studio del Ministero *la soluzione è frutto di un processo integrato che si mette in moto e non una sequenza di azioni da poter mettere in fila e controllare semplicisticamente.*

## RIFLESSIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE CONTINUA

*Angela Verrillo*

I tempi ristretti hanno fatto sì che il seminario fosse concentrato sul tema centrale per il quale seguirà un dibattito. Credo che la partecipazione di ognuno di noi è fondamentale per la buona riuscita dell'iniziativa. Per questo motivo e al fine di rendere quanto più proficui e sistematici gli interventi di tutti si è ritenuto di non seguire alla lettera il programma dell'intervento, per cui il mio contributo sarà breve.

Con l'incontro di oggi si è ritenuto possibile un confronto con l'Ordine Nazionale Assistenti Sociali che oggi è l'organismo più rappresentativo e autorevole per la professione. La richiesta che oggi facciamo all'ordine è quella di analizzare e monitorare il processo di cambiamento che si prefigura all'interno dell'INAIL.

Si può dire che questa stessa giornata rappresenta un'occasione di formazione continua: è una giornata di riflessione e di compito, in quanto è necessario fare il punto in modo approfondito e organico di quanto emerge nella registrazione



delle esperienze e nelle ricerche condotte. Viviamo oggi un momento incisivo di socializzazione delle esperienze e una verifica dello stato delle cose perché ci porti a sciogliere alcuni nodi e a creare così una svolta per una ripresa più lucida e costruttiva dell'attività professionale di Servizio Sociale nell'INAIL.

L'iniziativa odierna è stata portata avanti con coraggio e costanza dalla collega Maria Zanetti che noi tutti ringraziamo.

Il forum che è stato attivato ha prodotto interessanti spunti di riflessione per la nostra categoria e specifici campi di azione.

La nostra voce all'interno dell'Istituto, oggi, ha bisogno di essere tutelata in quanto professione intellettuale.

I requisiti ci sono: esercitare una professione significa avere:

- un campo di conoscenza specifico, un corpus teorico;
- uno spazio di intervento specifico;
- un riconoscimento giuridico di categoria;
- uno status specifico.

Il Servizio Sociale Professionale può essere definito tale, in quanto, come ogni professione, ha una propria etica e deontologia.

Tutto ciò legittima la nostra richiesta di essere professionisti all'interno dell'INAIL.

La professione dell'assistente sociale non è avulsa dal contesto in cui si svolge. Oggi avvertiamo maggiormente un'esigenza di formazione continua per due ragioni fondamentali:

- i cambiamenti sociali in atto;
- il contesto normativo-istituzionale- organizzativo.

## I CAMBIAMENTI SOCIALI

I cambiamenti sociali avvengono sempre più rapidamente e coinvolgono aspetti diversi della vita delle persone (società multietnica). Il Servizio Sociale Professionale fronteggia queste nuove situazioni che tale cambiamento produce, e tratta con problemi sempre più complessi.

Questo richiede nuove abilità, competenze professionali e approcci metodologici innovativi che consentano l'adeguamento dell'attività professionale alle reali esigenze dell'utenza.

Parliamo, quindi, di un mandato forte verso la prevenzione e la promozione del benessere della persona (nel nostro caso si tratta di una persona che ha subito un infortunio).



## CONTESTO NORMATIVO

La necessità di adeguamento del ruolo e la definizione del profilo è strettamente correlata anche al contesto normativo che negli ultimi anni si è evoluto.

Il livello di formazione è cambiato.

Il percorso formativo per l'assistente sociale è articolato in due livelli:

- laurea triennale;
- laurea magistrale.

Ricordiamo che la laurea magistrale è utile per accedere alla dirigenza. Per la stessa dirigenza è possibile l'accesso con almeno 5 anni di coordinamento.

La funzione del Servizio Sociale Professionale si connota per sua stessa natura come estremamente utile e adeguata agli scopi che l'ordinamento italiano si prefigge di raggiungere con la L. 328/00.

Non a caso l'art.22 menziona, infatti, al primo posto tra i livelli essenziali delle prestazioni proprio il “servizio sociale professionale e segretariato sociale” per garantire il diritto all'informazione e alla consulenza del cittadino.

Con la Legge 328/2000 la professione ha fatto un altro grande passaggio: la tutela della salute globale, l'approccio olistico, in cui si richiede necessariamente una visione integrata tra due macro aree: sanitaria e sociale.

L'Equipe multidisciplinare ha appunto l'obiettivo di operare in maniera integrata. Ciò richiede un rafforzamento della propria identità professionale e un'abilità a mettere insieme i diversi saperi e le diverse competenze. Lavorare in equipe significa lavorare in maniera integrata senza sovrapporsi o sostituirsi.

## MANDATO PROFESSIONALE E MANDATO ISTITUZIONALE

Con i cambiamenti normativi e sociali anche il mandato istituzionale ha subito delle modifiche.

Sono infatti cambiate le modalità operative dell'Istituto: il lavoro in equipe, i protocolli d'intesa con gli altri enti, le convenzioni, il lavoro per progetti rappresentano ormai una prassi comune e “condivisa”.

La costruzione di programmi e progetti obiettivo richiede una metodologia ben specifica: PIANIFICAZIONE – PROGRAMMAZIONE – CONTROLLO sono termini che sottendono compiti, responsabilità, funzioni nuove ed impegnative alle quali l'assistente sociale è chiamato a rispondere sia in quanto dipendente di P.A., sia in relazione al proprio mandato professionale.

Riepilogando mandato professionale, mandato sociale e mandato istituzionale richiedono un continuo rifarsi alle norme deontologiche. Il mandato professionale e il mandato istituzionale devono essere coerenti.



Ricordiamo l'art.51 del Codice deontologico "l'assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamenti e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale"

Lo stesso Codice deontologico il cui rispetto è vincolante per la professione, espressamente al titolo V cap.1, tratta delle responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione del lavoro.

Il senso della responsabilità possiamo individuarlo attraverso tre elementi: l'attenzione alla società, agli altri e al sé:

- attenzione alla società tradotta in una educazione attenta delle varie situazioni e alla ricerca delle possibili soluzioni;
- attenzione agli altri che attiene ad una salda cultura dell'accoglienza;
- attenzione al sé contenuto nelle due anime della motivazione e della competenza.

Ci sono due livelli di formazione continua:

1. la formazione continua in medicina, obbliga ad acquisire un numero minimo di crediti ogni anno;
2. la formazione continua per i professionisti, che è un obbligo deontologico e che potrebbe essere reso obbligatorio da parte dell'Ordine Professionale.

La formazione continua rafforza l'identità professionale e le conoscenze.

Ci aiuta a riformulare la metodologia professionale.

Un utile strumento di formazione continua è rappresentato dalla supervisione.

La motivazione al lavoro di aiuto richiede continua manutenzione.

Si tratta di capire la necessità di effettuare un percorso in continua riflessione (studio, confronto con i colleghi, la partecipazione ad attività formative) che, però, richiede periodicamente una "ripuntualizzazione", la supervisione.

La supervisione è utile non solo per sé stessi (prevenzione burn out), ma anche per migliorare la qualità del servizio sociale professionale.

La supervisione è quindi una forma di verifica, un "campo neutro" di riflessione operativa. La supervisione è quel luogo in cui l'assistente sociale può ottenere un sostegno motivazionale .

Mi auguro che l'iniziativa odierna possa rappresentare l'avvio di un processo di riflessione che includa tutte le voci e che possa concludersi con l'individuazione di alcuni elementi di condivisione sulla cui base elaborare un progetto comune per il servizio sociale professionale nell'Inail.

## *CONCLUSIONI*

Le criticità emerse sono state riferite soprattutto:





- alla posizione contraddittoria dell'assistente sociale in INAIL che, pur essendo un professionista iscritto ad un Ordine Professionale, si trova impiegato in Area amministrativa;
- all'attuale mancanza di una struttura professionale organizzativa apicale di riferimento del Servizio sociale;
- ai problemi relativi all'assegnazione di funzioni improprie;
- a “carezza” di personale e necessità di ricorrere agli istituti del “comando” e della “mobilità” e, ove non fossero possibili o sufficienti, a nuove assunzioni.

Si ritiene pertanto di:

- programmare un incontro per il prossimo mese di maggio con la Direzione Generale dell'Inail;
- creare un gruppo di lavoro e coordinamento per il riposizionamento del Servizio Sociale professionale nell'INAIL, inteso come risorsa del Welfare;
- utilizzare una cartella sociale informatizzata, quale strumento prioritario per la programmazione degli interventi, il monitoraggio della spesa e dei carichi di lavoro e per agevolare lo scambio tra servizi e l'integrazione tra l'area socio-educativa e tutte le aree di lavoro integrato.



## *IL CONSIGLIO NAZIONALE INCONTRA LA DIREZIONE GENERALE DELL'INAIL*

Come da richiesta del CNOAS, il giorno 16 maggio, si è tenuto a Roma l'incontro con la Direzione Generale dell'INAIL.

Alla riunione hanno partecipato per il Cnoas la vicepresidente Franca Dente ed il segretario Maria Cristina Odiard, per la Direzione Generale dell'Inail il Dott. Mauro Marangoni vicario del direttore centrale riabilitazione e protesi, il Dott. Giuseppe Antola vicario del direttore centrale risorse umane, il Dott. Carlo Gasperini, del dipartimento innovazione tecnologica, la D.ssa Daniela Leoni responsabile delle attività formative e per gli assistenti sociali, Maria Zanetti e Mariella De Benedetti, responsabili di processo socio-educativo.

Il clima riscontrato è stato particolarmente accogliente e collaborativo tanto da impegnare tutti i partecipanti in un dialogo aperto su questioni di contenuto politico, organizzativo/contrattuale, metodologico e formativo.

Dopo un puntuale confronto sui fuochi di attenzione evidenziati dal CNOAS e rilevati nel corso della giornata di riflessione, tenutasi presso la sede del Consiglio con gli assistenti sociali dell'Inail il 29 febbraio, su cui i responsabili presenti hanno prestato un particolare interesse, si concordano possibili interventi a breve e lungo termine su:

- ampliamento dell'organico degli assistenti sociali;
- valorizzazione delle funzioni specifiche del servizio sociale con un modello organizzativo unico in tutte le realtà territoriali;
- formazione continua.



---

*COMUNICATO STAMPA*  
*MORTI BLANCHE*

Il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali si associa alla sensibilità manifestata dal Consiglio Regionale della Puglia per le stragi sul lavoro che tutti i giorni si consumano a seguito della mancata attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Il lavoro fonte di vita non può diventare causa di morte.

Il fenomeno delle morti bianche non è più tollerabile. L'improvvisa interruzione di legami affettivi nell'ambito familiare e sociale, il mancato rientro a casa per un infortunio sul lavoro rappresenta, per la professione e la società tutta, una situazione di emergenza sociale.

Alla crescita della sensibilità e della responsabilità civile nei confronti delle morti bianche occorre affiancare una risposta delle istituzioni di tipo strutturale adeguata ad affrontare un tema particolarmente sentito.

L'Ordine Nazionale invita la professione ad occuparsi anche della qualità del Lavoro come componente essenziale delle politiche di Welfare e insieme a tutta la comunità professionale dichiara la solidarietà e la vicinanza a tutti coloro che si trovano ad affrontare tali gravi eventi prima di tutto alle famiglie delle vittime sul lavoro.



---

## IL CONSULENTE LEGALE AFFRONTA LE QUESTIONI PIU' ATTUALI.

*Prof. Avv. Luigi Di Filippo, legale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali*

LEGGE 08.11.2000 N.328: "REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI".

ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE PER INFORMAZIONE E CONSULENZA AL SINGOLO E AI NUCLEI FAMILIARI.

PARERE CIRCA I PRESUPPOSTI GIURIDICI.

Mi viene richiesto di esprimere parere in ordine a un problema che può così riassumersi: *"Se è giuridicamente legittimo e quindi possibile l'affidamento a enti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali (quali Cooperative sociali e loro consorzi, Imprese sociali e loro consorzi, ditte, società, ecc.) della gestione delle prestazioni di Servizio Sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, sinteticamente indicato con l'espressione "Esternalizzazione".*

Il problema è stato formalmente sollevato dall'Ordine della Regione Puglia in relazione alla pubblicazione della L.R. 10.07.2006 n. 19 *"Disciplina del sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità e il benessere della donna e degli uomini in Puglia"* e del Regolamento n. 4 attuativo della Legge pubblicato in data 22.01.2007 che prevedono la concreta possibilità dell'affidamento a privati della gestione dei suddetti servizi.

Richiamato che l'interesse istituzionale a favorire i più deboli con l'adozione e l'esecuzione di provvedimenti di tutela del singolo e della famiglia costituisce interesse tipicamente pubblico, l'Ordine regionale della Puglia ha manifestato *"perplexità giuridiche e di opportunità"* sottolineando che l'esternalizzazione del Servizio Sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari e comporta risvolti negativi, principalmente:

- il pericolo di non uniformità del sistema del welfare regionale e preoccupazione per i risvolti a breve medio termine sulle risposte che potranno essere offerte ai cittadini che evidenziano un bisogno;
- la mancanza di interlocuzione diretta tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sostituita da una relazione variamente *"filtrata"* da altri soggetti con modalità di interesse privato e commerciale;
- la conseguente carenza di garanzie e di imparzialità rispetto alle problematiche che il Servizio ordinarmente affronta direttamente e/o



in collaborazione con altre pubbliche istituzioni quali il Tribunale per i minorenni, le A.S.L., le Prefetture, ecc.

Rispondo nei termini seguenti.

Poiché il parere mi è stato richiesto limitatamente alla “*legittimità giuridica*” della esternalizzazione, ritengo necessario fare riferimento alla Legge 08.11.2000 n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”.

La Legge 328/00 stabilisce preliminarmente all’art. 1 le seguenti regole:

- *“la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni e allo Stato secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali”* nell’ambito delle rispettive funzioni indicate ai successivi articoli 6., 8. e 9. della legge;
- *“gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* (comma 4.);
- *“alla gestione ed all’offerta dei servizi, provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concreta degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, enti di patronato e altri soggetti privati”* (comma 5).

Il successivo art. 22 “*Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” stabilisce:

- al comma 1. che *“Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedisce sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte”*;
- al comma 4. che le leggi regionali prevedono *“comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari ...”*, che pertanto assumono la rilevanza di servizi essenziali.



Dalla normativa richiamata si ricavano i seguenti principi insiti nello spirito della Legge 328/2000:

- la gestione e l’offerta dei servizi previsti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 328/2000) compete ai soggetti pubblici e può essere, in linea generale, esternalizzata purché sia salvaguardato il coordinamento delle politiche e l’omogeneità delle prestazioni;
- la necessità di coordinamento delle politiche e di omogeneità delle prestazioni deve ritenersi inderogabile per i servizi che la legge 328/2000 qualifica come essenziali;
- la necessità di coordinamento delle politiche e di omogeneità delle prestazioni dei servizi essenziali può essere garantita solo con la gestione diretta degli stessi da parte dell’ente pubblico;
- pur in mancanza di specifica previsione, deve ritenersi non rispondente alle prescrizioni e alle finalità della Legge 328/2000 l’esternalizzazione di servizi essenziali quali il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari.

LEGGE 24.12.2007 N. 244 (FINANZIARIA 2008) – ART. 3 COMMA 76  
PARERE

Mi viene richiesto di esprimere parere sulla modifica apportata dall’art. 3 comma 76. della Legge 244/07 (legge finanziaria 2008) all’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/01 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” (c.d. Ordinamento del pubblico impiego), in particolare se la modifica possa comportare l’esclusione dal conferimento di incarichi professionali, mediante contratti-convenzioni di lavoro autonomo occasionale e/o di collaborazione anche coordinata e continuativa, da parte di Amministrazioni Pubbliche, in particolare Enti Locali (Comuni e Province), ad assistenti sociali iscritti nella sezione B dell’albo professionale.

Esprimo il parere nei termini che seguono.

1. È opportuno richiamare che il 6. comma dell’art. 7 del D.Lgs. 165/01, in vigore fino alla modifica apportata dall’art. 3 comma 76. Legge 244/07, così disponeva: “6. *Per esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti...*”.

Nella vigenza di tale disposizione molte Amministrazioni Pubbliche, in particolare Enti Locali, hanno conferito incarichi individuali – con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa – ad



assistenti sociali iscritti nella sezione B dell'albo professionale considerati “*esperti di provata competenza*” per l'espletamento di attività rientranti nell'ambito di quelle previste dalla relativa abilitazione professionale, cui quelle Amministrazioni non possono far fronte con personale di servizio.

Il comma 76. della Legge 244/07 sotto la rubrica “*Consulenze*” stabilisce: “*Al comma 6. dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 le parole “di provata competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”.*”

Il 6. comma dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01 è risultato pertanto così modificato: “*6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti...*”.

2. Sulla modifica introdotta dalla Legge 244/07 al 6. comma dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01 si è pronunciato il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Presidenza del Consiglio con Nota a Italia Lavoro s.p.a. 21.01.2008 Prot. DFP-3407, Parere UPPA n. 05/08 e con Nota Circolare n. 02/08 dell'11.03.2008 a tutte le Amministrazioni Pubbliche, in termini che possono così riassumersi:

- l'espressione “*esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinenti l'oggetto dell'incarico*”;
- “*peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico così come la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, porta a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse*”;
- l'introduzione di tale modifica con la Legge Finanziaria 2008 va ricercata nell'esigenza di contenimento della spesa pubblica.

3. Va innanzitutto evidenziato che il Parere n. 05/08 e la Circolare 02/08 non costituiscono un'interpretazione autentica dell'espressione “*esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria*”: esprimono soltanto l'opinione (“*si ritiene*”) che l'interpretazione sia quella in essi prospettata.

L'interpretazione presunta dal Dipartimento della Funzione Pubblica non appare condivisibile per le seguenti prevalenti ragioni.



Innanzitutto appare in contrasto con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica la ritenuta necessità del possesso della laurea magistrale che comporta notoriamente un compenso superiore a quello della laurea di primo livello.

Non sembra poi concordare con le ulteriori affermazioni, soprattutto della Circolare 02/08, che sottolineano la necessità della coerenza con l'oggetto dell'incarico che non sempre richiede il possesso della laurea magistrale.

Ciò appare evidente nei casi di affidamento di incarichi e conseguente svolgimento di attività per le quali è richiesta abilitazione professionale conseguibile anche con il possesso della laurea triennale ed esame di Stato che conferiscono in merito *“particolare e comprovata specializzazione universitaria”*.

Come nel caso dell'attività professionale degli assistenti sociali iscritti nella sezione B dell'albo, costituente oggetto di gran parte degli incarichi conferiti soprattutto dagli Enti Locali – per la quale l'art. 23 del D.P.R. 05.06.2001 n. 328 richiede il possesso della laurea classe 6 Scienze del servizio sociale ora classe L-39 Scienze sociali oltre al superamento dell'esame di Stato – che il 2. comma dell'art. 21 dello stesso D.P.R. 328/01 così indica:

*“2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:*

- a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;*
- b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;*
- c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;*
- d) attività didattico-formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 – Scienze del servizio sociale;*
- e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psico-sociali ai fini della ricerca”*.

Ai fini della più coerente interpretazione della espressione *“particolare e comprovata specializzazione universitaria”* può essere di utile ausilio la Circolare n. 7/bis del 21.12.2007 Prot. n. 49997 del Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile relativa alla *“procedura della individuazione degli “esperti” le cui prestazioni professionali si rendono necessarie per integrare e potenziare il sistema degli interventi dei servizi minorili nelle attività dei Centri per la Giustizia Minorile rivolti*



*all'utenza ed in quelli di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei servizi erogati, nonché di collaborazione con gli Enti Locali e con tutto il territorio”.*

La Circolare n. 7/bis testualmente dichiara: *“Sono da considerarsi “esperti” i professionisti, di età non inferiore a 25 anni... che hanno svolto documentata esperienza lavorativa presso strutture pubbliche e sono in possesso dei seguenti titoli di studio.. laurea in servizio sociale...”.*

4. In conclusione, il Consiglio Nazionale non mancherà di richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica una più approfondita riflessione sull'argomento e l'emanazione di una ulteriore Circolare chiarificatrice che, ai fini della interpretazione della nuova norma, tenga nella dovuta considerazione il contenuto professionale delle attività, oggetto degli incarichi individuali conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, per le quali l'ordinamento richiede il possesso della relativa abilitazione mediante esame di Stato ed iscrizione ad albo professionale.

*DIPLOMA DI ASSISTENTE SOCIALE E DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE.*

*EQUIPOLLENZA AL DIPLOMA DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO.*

*PARERE.*

Come richiestomi dal Consiglio Nazionale, ho compiuto un approfondimento in ordine al problema della equipollenza-equivalenza del Diploma di Assistente Sociale e del Diploma Universitario in Servizio Sociale alla Laurea di primo livello del nuovo ordinamento di cui al D.M. MURST 03.11.1999 n. 509 e al D.M. MIUR 22.10.2004 n. 270.

E' necessario richiamare preliminarmente che, ai sensi della normativa di volta in volta vigente, le equipollenze-equivalenze fra titoli di studio sono dichiarate espressamente con Legge, con Decreto del Presidente della Repubblica ovvero con Decreto del Ministro dell'Istruzione o di altro Ministro competente per materia.

E' altresì necessario ribadire l'inesistenza, allo stato attuale, di provvedimenti espressamente dichiarativi di equipollenza-equivalenza del Diploma di assistente sociale e del Diploma universitario in servizio sociale (D.U.S.S.) alla Laurea di primo livello.

La mancanza di provvedimenti espressamente dichiarativi di equipollenza-equivalenza fra i suddetti titoli di studio non impedisce, a mio avviso, di esaminare se l'equipollenza-equivalenza di cui ci si occupa possa desumersi,



anche implicitamente, da fonti normative indirette, sia ai fini didattici sia ai fini dell'ammissione a pubblici concorsi per l'accesso a livelli funzionali del pubblico impiego per le quali è prevista la laurea di primo livello.

Si pone a tal fine all'attenzione la norma al comma 10. dell'art.1 del Decreto Legge 12.11.2001 n. 402 *“Disposizioni urgenti in materia sanitaria”*, convertito nella legge 08.01.2002 n. 8, che così dispone: *“10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999 n. 42 e 10 agosto 2000 n. 25, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509 attivate dall'università”*.

L'art. 22 della successiva Legge 16.01.2003 n. 3 *“Disposizione interpretativa”* ha voluto precisare che: *“Il comma 10. dell'art. 1 del decreto legge 12 novembre 2001 n. 402 convertito, con modificazioni, nella Legge 8 gennaio 2002 n. 8, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509, sono i diplomi universitari”*.

Con Nota 03 febbraio 2003 Prot. 245 ai Rettori delle Università il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione Economica, il Coordinamento e gli Affari Economici – SAUS Ufficio VI ha precisato che l'espressione *“diplomi universitari di assistente sociale”* contenuta nel richiamato articolo 22 deve intendersi riferita esclusivamente:

- ai Diplomi universitari in servizio sociale (D.U.S.S.) istituiti ai sensi della legge 19.11.1990 n. 341,
- ai Diplomi di assistente sociale conseguiti presso le Scuole dirette a fini speciali universitarie di assistente sociale di cui al D.P.R. 162/82,
- ai Diplomi di assistente sociale e di servizio sociale già rilasciati dalle Scuole universitarie di cui all'art. 3 del D.P.R. 14/87 e dell'art. 1 del D.P.R. 280/89, (Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma La Sapienza e Istituto pareggiato “Maia SS. Assunta” di Roma, e Cagliari),
- ai Diplomi di assistente sociale “convalidati” dalle università sedi di Scuole dirette a fini speciali universitarie di assistente sociale e di corsi di diploma universitario in servizio sociale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 14/87.

La precisazione del MIUR di cui alla Nota 03.02.03 Prot.245 è stata indirettamente confermata dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 409/05



con la quale – pronunciando sul dubbio di costituzionalità della “*Norma interpretativa*” dell’art. 22 della legge 16.01.2003 n. 3 sollevato dal TAR Calabria di Catanzaro relativamente alla parte che escludeva ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica e agli altri corsi di formazione post-laurea i Diplomi di assistente sociale rilasciati da Scuole dichiarate idonee con D.M.P.I. ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 14/87 e i Diplomi di assistente sociale regolamentati dall’art. 4 dello stesso D.P.R. 14/87 integrato dal Decreto MURST 340/98 – la Corte ha dichiarato che la norma dell’art. 22 “*non può essere considerata irragionevole nel contesto della normativa esistente*” confermando implicitamente la valenza ai fini dell’iscrizione al corso di laurea specialistica del Diploma universitario in servizio sociale (D.U.S.S.) e dei Diplomi di assistente sociale “*universitari*” indicati nella Nota Ministeriale.

Richiamata quindi la disposizione di cui all’art. 3 comma 2. del D.M. 03.11.1999 n. 509 “*Regolamento recante norme concernenti l’autonomia degli atenei*” secondo la quale “*Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea...*” non può non concludersi che la norma dell’art. 1 comma 10. del D.L. 12.11.2001 n. 402 abbia comportato l’equiparazione-equivalenza del Diploma universitario in servizio sociale e dei Diplomi di assistente sociale “*universitari*” in essa considerati alla Laurea di primo livello classe 6 Scienze del Servizio Sociale.

L’equiparazione-equivalenza qui evidenziata non appare modificata ma, anzi, rafforzata dal Decreto MIUR 22.10.2004 n. 270 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999 n. 509*”, che ha sostituito la denominazione “*laurea specialistica*” con “*laurea magistrale*”.

L’art. 6 comma 2. del Decreto MIUR 22.10.2004 n. 270 stabilisce infatti: “*Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o di un diploma universitario di durata triennale*”.

Deve pertanto concludersi che la norma di cui all’art. 1 comma 10. del D.L. n. 402/01 abbia determinato la sostanziale equiparazione-equipollenza del Diploma universitario in Servizio Sociale e degli altri Diplomi di assistente sociale “*universitari*” sopra richiamati alla Laurea di primo livello (classe 6 Scienze del Servizio Sociale e quindi Laurea classe L-39 in Servizio Sociale introdotta con D.M. MIUR 16.03.2007 “*Determinazioni delle classi delle lauree universitarie*”) sia sotto il profilo didattico sia, come automatico effetto consequenziale, sotto il profilo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali è richiesto il possesso della Laurea di primo livello.



Le conclusioni che precedono rendono opportuno, dal punto di vista formale, uno specifico provvedimento da parte del Ministero competente, a mio avviso il MIUR, che possa essere di riferimento certo soprattutto per le Pubbliche Amministrazioni al fine di evitare il ripetersi di bandi di concorso che per l'accesso a qualifiche funzionali del pubblico impiego che richiedono il possesso della Laurea di primo livello (classe 6 Scienze del Servizio sociale ora classe L-39 Laurea in Servizio Sociale) non prevedano anche, quale titolo equipollente, il Diploma universitario in servizio sociale (D.U.S.S.) e i Diplomi di assistente sociale “*universitari*” sopra richiamati: eventualità che costringerebbe i possessori di tali Diplomi, ove interessati a partecipare al concorso, ad impugnarne il bando davanti al giudice competente con intuibili ed ingiusti oneri. Il Consiglio Nazionale può considerare un intervento in tal senso presso il Ministero competente.

#### INCONTRO AL DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ

*Roma, 8 aprile 2008*

*di Luisa Spisni, presidente Commissione Etica e deontologia professionale*

Riferisco brevemente sulla riunione che si è tenuta martedì 8 aprile 2008 presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le rappresentanze delle professioni (Ordini, Federazioni, ecc...), riunione a cui ho partecipato a nome del Consiglio Nazionale come deliberato in Consiglio; non era presente Gennaro Izzo, che pure era stato nominato a fare parte dell'incontro.

La riunione è stata condotta da alcuni rappresentanti del Dipartimento, presieduta dal Dott. Palazzi (magistrato).

L'obiettivo dichiarato è di coinvolgere tutte le professioni stimolando a presentare problemi che si ritengono più rilevanti in merito alle discriminazioni legate al genere, che penalizzano una parte (quella femminile prevalentemente) nelle possibilità di carriera, negli organi elettivi di rappresentanza, ma anche nelle libere scelte all'interno dell'esercizio professionale; sostenere eventuali iniziative che abbiano il fine di sensibilizzare al tema; fare sì che all'interno di ogni organo di rappresentanza sia costituito un Comitato per le pari opportunità.

Il Dipartimento si propone di avere entro la fine del 2008 un pacchetto di proposte da presentare al nuovo Governo per andare poi ad una iniziativa pubblica.



Erano presenti diverse rappresentanze femminili e alcune maschili (2!) (dottori commercialisti, avvocati, medici, chimici, giornalisti, architetti, farmacisti), che hanno tracciato le caratteristiche più salienti della professione e indicato i nodi relativi al tema. Emerge che alcune di esse abbiano in corso un aumento considerevole di donne (medici, avvocati), aumento che non corrisponde però ad un pari aumento della rappresentanza femminile negli organi di governo della professione o ai livelli alti della carriera (architetti 48% donne, medici 35-40% in crescita, avvocati 45%).

Molti gli aspetti problematici che accomunano: assenza per gravidanza e parto vissuta come un calo di opportunità, tempi ed orari che non conciliano con i tempi della maternità e delle cure ai figli, sviluppo di assetti lavorativi in senso “maschile”, problema di non parità economica, ecc..

Per quanto riguarda la nostra professione, ho cercato di dare alcune fondamentali indicazioni circa gli elementi che maggiormente la caratterizzano in rapporto al tema, sottolineando che alcuni fattori di “debolezza” sembrano legati non tanto o solo al genere prevalente (femminile) quanto alla “fusione” che viene operata fra il settore sociale (tradizionalmente debole) con l’immagine di una funzione/professione femminile. Ho accennato quindi a quante difficoltà la professione stia trovando per la sua giusta valorizzazione in ordine a questioni di diritto, pure già acquisite (titoli di studio, dirigenza, ecc...) anche nella Pubblica amministrazione. A questo proposito ho avuto poi una risposta dal dott. Palazzi, che si è dichiarato favorevole ad essere investito nelle azioni in corso (v. Funzione Pubblica) per dare il sostegno possibile.

Ho riferito alcuni dati circa la rappresentanza all’interno degli organi della professione, che sinora hanno visto comunque le donne prevalere anche ai vertici. A questo proposito sarebbe molto importante avere riscontri attendibili sulla percentuale di assistenti sociali ai livelli di dirigenti nel rapporto donne/uomini, nei vari ambiti di lavoro, che alcune professioni hanno mostrato di avere; o di incarichi in attività considerate prestigiosi ambiti (maschili).

Prima della prossima riunione che si terrà a fine maggio verrà inviato un questionario a tutte le professioni in cui saranno richiesti dati più precisi; si dovrà comunque inviare, se si ritiene, un quadro più preciso delle problematiche che si vuole rappresentare.



---

“SS x SS” – PROGETTO “IL SERVIZIO SOCIALE PER IL SUD SUDAN”  
Enrico Capo - EISS

Nella geografia di stampa e televisione sono del tutto assenti il *Western Equatoria* sud-sudanese e la sua capitale *Yambio*: prevalgono invece le citazioni, i filmati e le foto del *Darfur*.

Eppure il Sud-Sudan è una zona molto sinistrata come il Darfur, ma sembra che non sia abbastanza appetibile per l'opinione pubblica.

Non se ne comprende il *perché*.

Per fortuna, silenziosamente operano nel Sud-Sudan diverse Organizzazioni internazionali, pubbliche e private, che forniscono prima di tutto gli indispensabili aiuti per la sopravvivenza, preoccupandosi inoltre di sollecitare la Popolazione locale a *traversare il guado* delle distruzioni e del genocidio di massa, attuati nel corso di una prolungata e disgraziata guerra civile.

Tra le Organizzazioni presenti, è da segnalare il *Gruppo Informale “TAMBUA HE”*, che in particolare si propone – oltre a fornire interventi di prima necessità – di attivare gli Abitanti a realizzare un *Progetto di Sviluppo Rurale* locale.

Il Responsabile di TAMBUA HE e localmente del Progetto è Giovanni DINALE.

L'EISS ha promosso una collaborazione fattiva con TAMBUA HE, a cui ha immediatamente aderito il CNOAS (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali).

Si tratta del Progetto “SS x SS”, cioè “*il Servizio Sociale per il Sud-Sudan*”, che intende sostenere l'azione di TAMBUA HE nel/sul territorio sud-sudanese di YAMBIO.

Trattandosi di una collaborazione che intende coinvolgere in primo luogo gli Assistenti Sociali, il *plusvalore* del Progetto è rappresentato dalle possibilità di *consulenze professionali a distanza* esercitate dall'EISS e dal CNOAS, da aggiungersi ovviamente ad una raccolta organizzata di fondi.

D'accordo con TAMBUA HE, la *Strategia* di SS x SS si articola sulle seguenti ipotesi di lavoro:

- lo SVILUPPO richiede la *partecipazione* cosciente e responsabile della popolazione locale, e non solo la sua acquiescenza passiva;
- la PARTECIPAZIONE si fonda sulla *formazione* delle persone;
- la FORMAZIONE richiede innanzitutto la *preparazione professionale* degli insegnanti;



- 
- la detta PREPARAZIONE PROFESSIONALE può attuarsi solamente mediante l'erogazione di apposite *borse di studio*;
  - la COSTRUZIONE DI AULE e la FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO rappresentano l'indispensabile corollario della Strategia.

Il Progetto è concentrato inizialmente nel villaggio-pilota di "LI RANGU".

L'appoggio concreto è quindi caldamente auspicato, indipendentemente dalla qualificazione professionale: innanzitutto, si richiedono contributi per le *borse di studio*.

Esse rappresentano il primo passo per aiutare la popolazione locale a liberarsi dalla rassegnazione, ed a partecipare responsabilmente alla costruzione del proprio comune destino.

Siamo – infatti – contrari ai *Progetti paracadutati dall'alto*.



---

*INCONTRO CON IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*Roma, 29 aprile 2008*

*Isabella Mastropasqua, Consigliere Nazionale*

Lo scorso 29 aprile, il Consiglio Nazionale ha incontrato esponenti del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'incontro con i funzionari Dott.sse Marino e Volpini, erano presenti la Presidente f.f. del Consiglio Nazionale Franca Dente, il Segretario Maria Cristina Odiard e il Consigliere Isabella Mastropasqua.

La presidente f.f. Dente ha illustrato il senso dell'incontro orientato a:

1. costruire una relazione cooperativa con il Dipartimento finalizzata al riconoscimento del ruolo del servizio sociale e del contributo che può apportare in situazioni di emergenza, congiuntamente alle professioni psico-sanitarie;
2. proporre la stipula di un Protocollo d'intesa quadro volto a sostenere la costruzione d'intese locali tra Croas, Prefetture, Enti Locali ed Associazionismo per le attività di protezione civile e difesa sociale;
3. prevedere l'inserimento della figura dell'assistente sociale nell'Equipe per il Supporto Psicosociale da promuovere nell'ambito del Servizio Sanitario e Sociale locale che integri il Sistema di emergenza e urgenza della Regione come da Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del giugno 2006 " Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi " approvato dalla Conferenza Stato - Regione.

L'incontro quale primo momento di contatto ha consentito di far conoscere il ruolo e le specificità della professione, sia nelle funzioni sia nella sua articolazione territoriale. È emersa, infatti, una scarsa conoscenza del profilo professionale e delle dimensioni operative dell'assistente sociale, a cui di contro è seguita la constatazione, da parte delle dott.sse Marino e Volpini della Protezione Civile di non avere finora preso in considerazione il ruolo e il contributo che il servizio sociale potrebbe apportare.

La dott.ssa Volpini, ha in seguito evidenziato come avviene attualmente la collaborazione con gli psicologi e gli psichiatri mediante associazioni di volontariato quale tramite per disporre di una lista di volontari disponibili ad essere attivati in situazioni di emergenza. Ciò per prospettare che il primo spazio



---

per la collaborazione attualmente percorribile è attraverso l'individuazione di associazioni di volontariato che possano accreditarsi quali interlocutori diretti per la Protezione Civile.

Per conoscere le modalità e le esperienze a tutt'oggi realizzate, il Cnoas è stato invitato a presentare un intervento al seminario organizzato dal Dipartimento su : *"I criteri di massima sugli interventi psicosociali nelle catastrofi"*, che si terrà il 9-10 maggio.

Si sono individuati due livelli su cui proseguire la collaborazione: il primo istituzionale finalizzato alla stipula del protocollo, con finalità promozionali e il secondo territoriale finalizzato a sollecitare i Croas sia ad individuare le associazioni di volontariato che i servizi territoriali e delle Asl presso cui già esistono delle équipe territoriali per includere la figura dell'assistente sociale.

Si è concordato altresì di includere sia nelle iniziative di formazione che di simulazione territoriale anche gli assistenti sociali e di prevedere quali attivazioni il Cnoas potrà già realizzare sulla base dell'elenco delle associazioni accreditate esistenti che sarà fornito durante il seminario di maggio.

L'incontro è stato interessante ed ha aperto concrete prospettive di collaborazione.



### ***Restyling***

Continua la fase di rinnovamento del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Dopo il trasferimento nella nuova sede che ha dato dignità alla professione e all'Ordine per il suo stile elegante e sobrio, anche l'organo di informazione ha subito un restyling nella grafica, nella forma e nei caratteri.

Già l'idea di intrecciare informazione con formazione, cioè notizie e cultura ha dato segnali di gradimento e di apprezzamento, ma si vuole aggiungere un tocco di freschezza modificando anche l'immagine della copertina che deve in qualche modo connotare il numero del periodico e i suoi contenuti.

L'inserito centrale, ormai previsto in tutti i numeri, varia da numero a numero e costituisce normalmente la centratura culturale del periodico. E', di norma, prodotto di volta in volta da una commissione consigliare con il contributo di tutti i consiglieri impegnati, ma può ospitare contenuti e rielaborazioni di esterni, ritenuti validi e significati per contribuire alla crescita culturale della professione.



### **Bilancio consuntivo 2007**

Sulla base di quanto deliberato nella seduta di Consiglio del 16 maggio c.a., il rendiconto generale che, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, si compone del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa del tesoriere che esplica anche la funzione della relazione sulla gestione e il parere del Collegio dei Conti del Consiglio nazionale dell'Ordine al Consuntivo sono pubblicizzati attraverso la pubblicazione sul sito del Consiglio nazionale <http://www.cnoas.it>.

# A Sommario

- La scomparsa di Fiorella Cava
- A Fiorella: un omaggio ... un ricordo di Franca Dente
- In ricordo di nostra madre Fiorella Cava
- Welfare plurale: quale futuro per i servizi sociali
- Pacchetto sicurezza
- Le linee programmatiche del Consiglio Nazionale e delle Commissioni consiliari per l'anno 2008
- Conferenza di servizi presso il Ministero della Funzione Pubblica
- Progetto Guinea
- Parliamo di Deontologia professionale (Insero speciale)
- Il servizio sociale dell'INAIL
- Il consulente legale: rassegna di pareri.
- Incontro al Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità
- "SS x SS" - progetto "Il servizio sociale per il Sud Sudan"
- Incontro con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

